Anno 1871. Roma - Sabato, 28 Ottobre Num. 295.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 487 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Luserna e San Giovanni Pellice in data 11 e 16 giugno 1871, e quella del Consiglio provinciale di Torino in data 6 settembre 1871;

Visto l'articolo 13 della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*;

Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1872, i comuni di Luserna e San Giovanni Pellice, nella provincia di Torino, sono soppressi e riuniti in un solo colla denominazione di Luserna San Giovanni, stabilendo la sede municipale nella borgata Airali.

Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Luserna San Giovanni, cui si procederà a cura del prefetto della provincia, entro il mese di dicembre 1871, in base alle attuali liste elettorali amministrative debitamente riformate a norma della legge comunale, le attuali Rappresentanze dei comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1° ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. CXXVI (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti lo statuto e gli atti relativi alla costituzione della Società denominatasi *Banca mutua popolare di Cittadella*;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società cooperativa di credito, anonima per azioni nominative, costituitasi in Cittadella con istromento del 3 aprile 1871, rogato Fabris, n. 2051 di repertorio, sotto la denominazione di *Banca mutua popolare di Cittadella*, è autorizzata, e ne è approvato lo statuto modificato con deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in data 13 agosto 1871, e depositato insieme al verbale della citata deliberazione in atti del notaro Fabris, mediante istromento di deposito del 20 agosto 1871, numero di repertorio 2071.

Art. 2. La Banca contribuirà per annue lire nti nelle spese degli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regolamento 11 gennaio 1871 per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Cosenza;

Visto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sentito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il sopracitato regolamento, unito al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione di questo decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Torino, il 1° ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Calabria Citra.*

TITOLO PRIMO.

CAPITOLO I. — *Organizzazione dell'ufficio tecnico e sue attribuzioni.*

1. Il servizio delle opere pubbliche provinciali nella provincia di Calabria Citra è affidato allo ufficio tecnico provinciale istituito per effetto dell'articolo 368 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

2. Detto ufficio si compone di un ingegnere capo direttore, di due ingegneri aggiunti, di un ingegnere allievo, di quattro aiutanti, di due assistenti e di un impiegato d'ordine.

È fatta facoltà al Consiglio provinciale di disporre a seconda del bisogno, e a richiesta del direttore dell'ufficio tecnico, l'aggiunta d'impiegati straordinari e temporanei, da servire finchè il bisogno lo esigesse.

La nomina di detti impiegati straordinari è deferita alla Deputazione provinciale.

3. L'ingegnere capo ha l'alta direzione dello studio dei progetti e della esecuzione di tutte le opere che si eseguiscono per conto della provincia, e mirano sia alla costruzione e miglioramento, che alla riparazione e conservazione delle strade ed opere suddette.

Al medesimo incumbe il dare agli ingegneri ed altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle particolareggiate istruzioni che occorrono perchè possano soddisfare regolarmente alle incumbenze rispettivamente loro affidate, e sotto la sua responsabilità curarne l'osservanza.

4. A ciascuno ingegnere è affidata una determinata parte od un ramo del servizio sulla proposizione dell'ingegnere capo ed approvata dalla Deputazione provinciale.

In quei circondari od in quegli altri siti della provincia ove se ne riconosca il bisogno, potrà essere delegato, con domicilio permanente o temporaneo, alcuno degli ingegneri o subalterni addetti all'ufficio provinciale.

5. Quando venga stabilita la delegazione permanente di un ingegnere o subalterno fuori residenza dell'ufficio provinciale sarà al medesimo corrisposta una congrua indennità.

6. Gli uffiziali tutti dell'ufficio tecnico provinciale non possono prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di corpi morali o di società, nè accettare delegazioni giudiziarie senza una speciale autorizzazione della Deputazione provinciale.

7. A tutti indistintamente gli uffiziali predetti è vietato di prender parte nel loro interesse privato a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere considerati come dimissionari.

Queste stessa pena è applicabile a quegli uffiziali i quali, senza prender parte ad un'impresa, risultassero tuttavia partecipare in qualunque modo agli utili provenienti dalle imprese cui sono chiamati a dirigere.

8. Nelle visite che la Deputazione provinciale, ed altri fra i consiglieri per delegazione, praticheranno alle strade ed altre opere provinciali in corso di costruzione o di mantenimento, l'ingegnere capo dovrà accompagnarli e fornir loro tutti i chiarimenti necessari allo scopo delle visite medesime.

9. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'ingegnere capo trasmetterà alla Deputazione provinciale una relazione periodica sul servizio degli uffiziali dell'ufficio tecnico della provincia ed altri suoi dipendenti, come pure sull'andamento e sviluppo dei lavori durante il mese antecedente, secondo le norme tracciate dal Ministero dei Lavori Pubblici per gli uffici tecnici governativi.

10. Spetta all'ingegnere capo di allestire nell'epoche e nelle forme che gli saranno indicate, le proposizioni delle spese da contemplarsi negli annuali bilanci della provincia per la manutenzione ed altre opere di conto provinciale.

11. In caso di assenza o d'impedimento dell'ingegnere capo ne farà le veci l'ingegnere aggiunto.

12. L'ingegnere che sarà destinato con residenza fissa in un dato punto della provincia, come pure quelli che stando nell'ufficio centrale hanno il carico di una determinata parte del servizio stradale, dovranno invigilare sulla buona manutenzione della strada, dei ponti, argini a difesa delle strade medesime comprese nel rispettivo carico; cureranno che gl'imprenditori delle manutenzioni stradali adempiano regolarmente e nei termini stabiliti dai contratti alle assunte obbligazioni, provvedendo i materiali ed altre forniture all'uopo richieste nella quantità e qualità volute; veglieranno che gli agenti applicati alle strade, sia per la manutenzione, che per le riparazioni occorrenti, nonchè per la cura delle piantagioni lungo le medesime strade, facciano il loro dovere.

Gli stessi ingegneri veglieranno sulla condizione delle opere d'arte e delle arginature per constatare e proporre in tempo utile le riparazioni sì ordinarie che straordinarie, per ovviare così al pericolo di spese e guasti maggiori.

Quando nello adempimento di questo loro compito gl'ingegneri stessi fossero coadiuvati da aiutanti e misuratori assistenti dell'ufficio tecnico provinciale sarà loro dovere di compartire a questi ultimi le necessarie istruzioni verbali o scritte secondo l'importanza de' casi.

13. Allorquando ad uno degl'ingegneri predetti è affidatata la direzione di un'opera, esso veglia che ogni lavoro e provvista proceda in piena conformità al progetto approvato, alle condizioni portate dai relativi capitolati di appalto, ed alle istruzioni che potranno essergli date dall'ingegnere capo; riconoscerà se i materiali abbiano le prescritte qualità e dimensioni; invigilerà sulla condotta degli agenti subalterni incaricati della permanente sorveglianza dei lavori; verificherà i registri che da essi debbono tenersi, e li controfirmerà in segno di approvazione. Da essi registri farà trarre i prospetti dei lavori fatti con l'applicazione dei prezzi loro assegnati, per trasmetterli in triplice originale all'ingegnere capo della provincia, firmati da lui e dallo assistente, onde corredare i certificati di pagamento che lo ingegnere capo dovrà rilasciare a favore dello imprenditore.

14. Gl'ingegneri che avranno delegazioni permanenti nei circondari dovranno altresì disimpegnare tutte quelle incumbenze che loro saranno commesse dallo ingegnere capo dal quale dipendono immediatamente; a tale fine essi terranno diretta corrispondenza col medesimo, e lo informeranno dell'andamento del servizio da essi diretto, della condotta del personale posto sotto la loro dipendenza, e di ogni altro avvenimento straordinario che succeda lungo le strade, o a danno degli edifizi di proprietà della provincia esistenti nel territorio posto sotto la loro immediata vigilanza. Essi concorreranno finalmente ai lavori affidati allo ufficio tecnico somministrando all'ingegnere capo quegli elementi e notizie eventuali e periodiche indispensabili per la pronta e regolare confezione dei progetti delle opere da eseguirsi, per la compilazione degli stati mensili ed altri documenti statistici, come per l'adempimento di quelle incumbenze straordinarie che l'amministrazione della provincia fosse per affidare all'ufficio tecnico provinciale.

15. Gli ingegneri che debbono prestare l'opera loro presso l'uffizio tecnico si applicheranno a quei lavori di composizione, calcolazione e disegno, non che a quelli di redazione di rapporti e della corrispondenza che saranno loro affidati dall'ingegnere capo.

16. Gli aiutanti di ogni classe, tanto quelli che prestano il loro servizio presso l'uffizio tecnico, quanto gli altri che vengono messi a disposizione degli ingegneri destinati nei circondari deggiono tutti cooperare al disimpegno delle attribuzioni dei singoli uffizi, prendendo parte alla condotta di tracciamento, alla levata delle piante e profili, ai lavori di disegno, di calcolazione e misurazione, ed alla produzione in netto dei disegni, prospetti di calcoli, relazioni, lettere ed altri scritti ufficiali.

I medesimi essendo anche incaricati di attendere alla condotta dei lavori direttamente e sotto la dipendenza degli ingegneri ordinari, corrisponderanno coll'ingegnere capo o coll'ingegnere immediato superiore, mettendo in pratica le istruzioni che da essi ricevono e facendo eseguire gli ordini che loro fossero comunicati per il migliore andamento del servizio cui sono addetti.

17. I misuratori assistenti, sia che trovinsi applicati all'uffizio centrale, sia che vengano destinati negli uffizi dipendenti, sono essenzialmente chiamati a cooperare come gli aiutanti in ragione delle proprie cognizioni, allo studio e formazione dei progetti delle opere pubbliche, alla vigilanza delle opere tanto di costruzione che di mantenimento delle strade, ponti ed argini di conto provinciale, subordinatamente alle istruzioni che ricevono dagli ingegneri ed aiutanti incaricati della condotta delle opere stesse.

Essi debbono pure attendere in ufficio alla produzione in netto dei piani, disegni, profili, ed alla copiatura delle relazioni e corrispondenze ufficiali.

18. L'impiegato d'ordine deve curare l'ordinamento e la regolare tenuta degli archivi, dei registri e delle carte dell'ufficio, secondo le istruzioni che gli verranno date dall'ingegnere direttore. Deve registrare sul protocollo generale di arrivo e partenza le lettere e relazioni che pervengono all'uffizio o che ne emanano, classificando ogni carta sia nell'archivio generale, che in quello corrente con tali distinte indicazioni che diano facilità di rintracciarle in qualunque occorrenza.

Egli presta eziandio l'opera sua a trascrivere lettere, relazioni ed altre carte, e dirige il servigio affidato all'inserviente dell' uffizio.

19. È dovere dell'inserviente dell'ufficio di mantenere con la dovuta nettezza e decoro il locale, il mobilio e tutti gli oggetti che servono all'uso degli impiegati. Egli deve custodire l'ufficio, annunziare le persone che si presentano per domandare udienza dal capo e per richiedere alcuno degli uffiziali.

Deve ritirare dall'ufficio postale le lettere ed altre carte dirette tanto al capo dell'ufficio tecnico quanto agli impiegati che ne dipendono, e trasportare alla loro destinazione tutte quelle carte che partano dallo stesso ufficio, e che deggiano essere ricapitate nel capoluogo ov'esso è stabilito. Deve prestarsi a tutte le occorrenze degli impiegati durante le ore d'ufficio.

20. L'ufficio tecnico provinciale dovrà restare aperto quotidianamente al pubblico per otto ore continue in ciascun giorno non festivo. L'orario sarà stabilito dall'ingegnere capo con intelligenza della Deputazione provinciale a seconda delle stagioni, e gli ingegneri, aiutanti e misuratori assistenti al medesimo addetti, che non avranno delegazioni permanenti o temporarie che li obblighino ad assentarsi dalla ordinaria loro residenza, come pure l'impiegato d'ordine, dovranno intervenirvi per prestarsi a tutti quei lavori ed incumbenze che loro affiderà l'ingegnere direttore.

Qualora però la moltiplicità e l'urgenza degli affari richieda che gl'impiegati prestino un maggior servigio, essi dovranno prestarsi alle richieste del loro capo.

Nei giorni festivi l'orario di ufficio è limitato a quattro ore di lavoro, cioè dalle 8 a. m. alle 12, eccettuati i casi di bisogni straordinari, nei quali gl'impiegati tutti dovranno prestarsi a quel maggior lavoro che sarà stabilito dal capo di ufficio.

21. L'ufficio tecnico terrà un registro di protocollo generale di arrivo e partenza, nel quale dovranno essere quotidianamente registrate da una parte tutte le lettere o domande pervenute colla indicazione: 1° del numero d'ordine di ogni lettera o domanda; 2° della data loro; 3° del giorno dell'arrivo; 4° del nome o della qualità di chi scrive o ricorre; 5° del soggetto della lettera o dimanda; 6° del riparto o carico cui si distribuisce la lettera o dimanda pervenuta.

La serie dei numeri del protocollo generale si rinnoverà ogni anno.

22. Nella stessa guisa sarà tenuto a cura speciale dell'ingegnere capo un protocollo particolare in cui saranno esclusivamente registrate le lettere e dimande riflettenti il personale tecnico e di ordine addetto al servizio della provincia.

23. Con tutte le stesse indicazioni mentovate nel precedente articolo 21 saranno registrate prima della loro spedizione nella seconda parte del protocollo generale tutte le lettere, relazioni ed altri documenti che emaneranno dall'ufficio tecnico.

24. L'archivio dell'ufficio sarà tenuto distinto in due parti, nella prima delle quali saranno concentrate le pratiche e carte di perizia riflettenti gli affari terminati, e le opere eseguite e collaudate; nella seconda quelli che si riferiscono agli affari correnti, ed ai progetti delle opere in corso di esecuzione.

In entrambi gli archivi le pratiche e perizie saranno distinte per circondari, e ripartite in tante serie quante sono le linee stradali sottoposte alla vigilanza ed amministrazione dell'ufficio.

Ogni serie poi sarà ripartita in tanti fascicoli distinti quante sono le imprese che furono date a vantaggio di caduna linea; però saranno separate le imprese di manutenzione di ciascuna linea da quelle delle riparazioni, costruzioni o rettificazioni delle linee stesse.

25. Tutte le carte, perizie e registri spettanti all'ufficio tecnico, come pure le minute di tutti i rapporti, progetti e documenti ch'emanano dall'ufficio stesso sono posti sotto la custodia e vigilanza dell'ingegnere capo, il quale non permetterà mai che siano annullati, alterati ed asportati dai suoi dipendenti.

26. A diligenza dell'ingegnere capo sarà formato un esatto e nitido inventario delle pratiche, dei progetti, e degli strumenti geodetici di proprietà dell'ufficio, dopo di aver classificata ogni cosa nel modo di sopra cennato.

Copia autentica di questo inventario sarà tramessa alla Deputazione provinciale.

27. L'ufficio tecnico dovrà tenere, oltre al repertorio o rubrica dell'archivio: 1° un registro delle trasferte degl'impiegati; 2° un registro sommario di verbali di contravvenzione e dei pareri sulle oblazioni; 3° un registro del personale addetto al servizio della provincia in cui siano fatte le annotazioni circa l'entrata in servizio e la cessazione dal medesimo di tutti gli impiegati addetti successivamente all'ufficio, le speciali delegazioni, ed i lavori notevoli eseguiti da ciascuno di essi.

28. Qualunque progetto, sia esso compilato direttamente dall'ingegnere capo o dagl'ingegneri suoi dipendenti, dovrà essere munito della firma dello stesso ingegnere direttore, e trasmesso alla deputazione provinciale per le successive determinazioni circa il suo eseguimento.

29. Approvati i progetti, e provvedutosi pel relativo appalto, la Deputazione provinciale ne dà partecipazione all'ingegnere capo, trasmettendogli copia del contratto stipulato affinchè disponga per l'esecuzione, previa consegna del lavoro da farsi risultare da un verbale esteso in concorso con l'impresario, dalla data del quale verbale decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

30. A quest'uopo si faranno dallo ingegnere direttore allestire nel proprio ufficio le occorrenti copie dei piani, profili e disegni delle opere d'arte da somministrarsi allo imprenditore, il quale ne corrisponderà i diritti in base alla tariffa in vigore.

La somma pagata verrà ripartita fra gl'impiegati dello stesso ufficio in ragione dello stipendio di ciascuno impiegato.

31. Trattandosi di lavori che richiedono una assidua vigilanza, l'ingegnere direttore proporrà con apposita relazione alla Deputazione provinciale la delegazione di quello o quelli fra gli ufficiali da lui dipendenti, ai quali meglio stimerà di affidarne l'incombenza, proponendo altresì la congrua retribuzione mensile da assegnarsi sui fondi dell'opera a ciascuno in correlazione alla qualità, al grado dello impiegato, all'importanza dello incarico, ed alle particolarità dei luoghi nei quali l'opera devesi eseguire.

Qualora le circostanze non permettessero di delegare impiegati dell'ufficio, proporrà assistenti estranei.

32. L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente all'alta direzione e sopraintendenza ch'egli deve esercitare per garantire il migliore risultamento delle opere. Così pure gli impiegati proposti alla direzione e vigilanza di un'opera deggiono rispondere della regolarità e del buono eseguimento dei lavori, ciascuno per la parte riguardante l'incarico loro affidato.

33. Per adempiere regolarmente allo incarico rispettivo, debbono gl'impiegati incaricati della permanente vigilanza di un'opera stabilire e mantenere sul sito della medesima la loro dimora, ed essere muniti dallo ingegnere capo o dall'ingegnere incaricato dell'opera stessa, di una copia del capitolato di appalto, dei piani, profili e disegni costituenti il progetto della cui esecuzione si tratta.

Spetta poi all'ingegnere capo ed all'ingegnere suddetto di visitare le opere con quella frequenza ed in quelle circostanze che saranno indicate dalla natura dell'opera e dalle vicissitudini cui può andar soggetta; come pure di compartire per iscritto quelle istruzioni che l'esame dei lavori e della contabilità relativa, nonchè la condotta dell'impresario dimostreranno opportune nell'interesse dell'Amministrazione, e per la regolare tenuta dei registri delle misure e quantità dei lavori eseguiti.

34. L'ingegnere capo provvederà perchè dallo ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera, e dallo impiegato subalterno destinato alla sorveglianza locale, sia tenuto esatto giornaliero conto di ogni fase ed eventualità di ciascuna impresa, affine di poterne informare la Deputazione provinciale durante il corso dei lavori, e l'ufficiale collaudatore allorquando saranno compiuti, per abilitarli eziandio ad apprezzare, ove è d'uopo, il merito delle eccezioni al deconto finale che venissero elevate dallo appaltatore.

35. I certificati di pagamento a favore degli imprenditori, sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di manutenzione stradale, saranno, a datare dal presente regolamento, rilasciate sotto la esclusiva responsabilità dell'ingegnere capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali, e dalla conoscenza che avrà del progresso e della regolare esecuzione di ciascun lavoro. I certificati di semplice abbonconto saranno corredati di uno stato approssimativo dei lavori eseguiti, e quelli che si spediscono ad opera finita saranno accompagnati da un esatto stato dei lavori, dal deconto finale, dalle quietanze ed altri documenti richiesti e dall'ingegnere capo rivolti alla Deputazione provinciale per l'ulteriore loro corso.

36. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto, e diano luogo ad alterazioni dei prezzi di appalto, l'ingegnere capo ne promuoverà l'approvazione dalla Deputazione provinciale, presentando con suo speciale rapporto una perizia suppletiva da servire di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

Fino a che l'anzidetta perizia suppletiva non sarà stata approvata dalla Deputazione provinciale, non sarà lecito all'ingegnere capo di ordinare l'intraprendimento dei lavori in essa contemplati. Contravvenendosi a questa disposizione per parte dell'ingegnere capo, o dell'ingegnere incaricato della direzione del lavoro, saranno dessi risponsabili di ogni conseguenza delle date disposizioni.

37. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali un ritardo potendo essere funesto alla riuscita, ed alla conservazione di un'opera, l'ingegnere direttore avrà facoltà di fare immediatamente intraprendere i lavori diretti a prevenire il temuto danno, dandone contemporanea partecipazione alla Deputazione per le occorrenti sue provvidenze.

38. Ogni qualvolta l'amministrazione riconoscesse necessario e conveniente di far condurre un lavoro in economia, essa fornirà all'ingegnere capo, cui ne incumbe la direzione, le somme occorrenti per sopperire alle spese a misura del progresso dei lavori, o con l'apertura di apposito credito a favore dell'ingegnere capo, ovvero mediante anticipazione dei fondi necessari sulla cassa della provincia.

Dell'impiego delle somme accordate l'ingegnere capo renderà esatto conto con la produzione regolare delle note quietanzate dagli artefici, operai e dei provveditori dei materiali stati impiegati nelle opere.

La forma di questa produzione sarà specialmente indicata dalla Deputazione provinciale all'atto dell'anticipazione dei fondi.

Ultimati i lavori l'ingegnere capo produrrà un prospetto generale dal quale risultino le somme parziali spese in ciascuna settimana o quindicina distintamente per mercede e fornitura, e le somme ricevute per sopperire ad ogni spesa.

Il paragone farà conoscere in qual parte stia l'eccedenza od il difetto, e se debbasi fare resti-

tuzione, o richiedere la concessione di altre somme per il saldo pagamento dei lavori.

CAPITOLO II. — *Allestimento dei progetti.*

39. Ogni progetto per essere approvato dalla Deputazione provinciale deve costare dei seguenti elementi:

1. Di quel numero di disegni che in ogni caso speciale sono necessarii per dare un'idea precisa del progetto.

2. Del computo metrico generale ossia del casellario di tutti i lavori a farsi. Questo computo secondo i casi, e trattandosi specialmente di un progetto di una certa importanza, potrà essere diviso in due parti: la prima comprenderà i lavori che generalmente si appaltano a corpo, quali sono i movimenti di terra e la superficie dei terreni o di altri stabili da occuparsi. Al casellario dei movimenti di terra, fa seguito la tabella relativa alla classificazione e distribuzione delle materie a smuoversi onde poterne calcolare l'importo. La seconda parte comprenderà i lavori che sogliونsi appaltare a misura, quali sono le opere d'arte ed altri.

3. Un quaderno dell'analisi dei prezzi unitari delle varie categorie dei lavori.

4. La perizia di stima complessiva, la quale deve comprendere il calcolo della spesa di tutti i lavori calcolati nel computo metrico, le indennità di terreno ed altre spese accessorie, designando quelle che debbono essere appaltate a corpo e quelle che sono appaltate a misura.

5. Il capitolato di appalto, nel quale saranno descritti esattamente i lavori da eseguirsi, e saranno determinati gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le clausole generali.

Trattandosi di appalto di poca entità, la perizia di stima delle opere o provviste con le condizioni di esecuzione alla medesima annessa, può servir di base ad un contratto.

6. La relazione nella quale si devono esporre chiaramente le considerazioni che servirono di norma all'autore del progetto nella sua compilazione. A questi elementi si aggiungeranno quegli altri documenti necessari e giustificativi che secondo le circostanze possono essere necessari, o che già fossero annessi alla pratica.

I disegni saranno disposti in modo da renderne facile l'esame, preferendosi che siano piegati più tosto che in rotolo.

Trattandosi del progetto definitivo di una strada, il piano della località sul quale ne è indicato l'andamento sarà disegnato sulla scala non minore di 1|2000 e sarà esteso quanto basta per giustificare l'andamento che si propone: il profilo in lungo in generale sarà disegnato sulla scala medesima del piano per le lunghezze e sulla scala decupla per le altezze. I profili in traverso saranno designati sulla scala di 1|200 tanto per le lunghezze che per le altezze, salvo ad adottare altri rapporti per quei profili speciali che le circostanze richiederanno: i piani delle traverse degli abitati saranno designati in iscala non minore di 1|500.

I disegni delle opere d'arte saranno redatti in quella maggiore scala possibile secon o i casi, in modo a somministrare una idea esatta dell'opera, aggiungendovi quei dettagli particolareggiati che secondo le circostanze possono essere necessarii. Prima di dar corso al progetto, il capo di ufficio si accerterà dell'esattezza delle calcolazioni.

40. Pei progetti di massima, e segnatamente quando dovrassi sottoporre ad esame la preferenza da darsi al tracciato di una linea stradale sopra altri che pur presentino attendibili convenienze, sarà sufficiente che si producano: 1. una topografia generale in iscala metrica non minore di 1|10000, nella quale siano segnate con chiarezza le linee che si propongono e le loro circostanze; 2. Il profilo longitudinale di ciascuna linea, nel quale siano segnate le più considerabili elevazioni e depressioni del suolo e le pendenze, a seconda delle quali si stimerebbe conveniente di modificarne la naturale disposizione; per le lunghezze i siffatti profili si potrà adattare la scala metrica di 1|10000 e quella di un millesimo per le altezze; 3. quel numero di grandi sezioni trasversali sufficientemente estese che sono necessarie per far conoscere la configurazione del suolo; 4. un compiuto sommario dei movimenti di terra e del loro importare, e così pure dei lavori e forniture per la formazione della carreggiata; 5. il quadro nel quale siano indicate le principali dimensioni delle opere d'arte da costruirsi, la loro situazione e l'importare presuntivo; 6. un quadro generale delle proprietà da intersecarsi e della spesa occorrente per indennità di occupazione definitiva; 7. una relazione nella quale siano ampiamente con chiarezza esposte le più giustificanti particolarità del progetto.

41. Ogni perizia dovrà contemplare, oltre il prezzo dei lavori proposti: 1. Una somma per sopperire alle spese di assistenza dell'opera calcolata in ragione della durata dei lavori, giusta il capitolato di appalto, e ciò ogni qualvolta, per la natura ed importanza dell'opera si riconosca necessaria questa misura di precauzione; 2. Una somma ragguagliata all'importanza dell'opera con cui sopperire alle spese impreviste.

CAPITOLO III. — *Indennità di trasferte agli ufficiali dell'ufficio tecnico provinciale.*

42. Oltre allo stipendio è accordata agli ufficiali dell'ufficio tecnico speciale per ogni trasferta fuori dell'ordinaria loro residenza una indennità giornaliera ed una indennità di viaggio regolata nei termini seguenti:

	Indennità giornaliera	Indennità di viaggio per chilom.
Ingegnere capo	8 »	0 30
Ingegneri aggiunti	6 »	0 25
Ingegnere allievo	5 »	0 25
Aiutanti della 3ª classe	4 »	0 20
Misuratori assistenti	5 »	0 00

Nel calcolo delle distanze si tiene conto dei chilometri percorsi tanto nella andata che nel ritorno.

Fino a distanza di due chilometri non si fa luogo ad indennità di sorta.

Per le distanze che superano i due, ma non oltrepassano i dieci chilometri, non ha luogo l'assegno per indennità giornaliera; si duplica invece l'indennità di viaggio.

43. Nell'ufficio tecnico sarà tenuto un registro delle trasferte degli impiegati secondo il modulo da stabilirsi dall'ingegnere capo. Nello stesso registro saranno annotate tutte le trasferte eseguite da ciascuno impiegato con l'indicazione del giorno della partenza e di quello del ritorno, dello scopo della trasferta, e della distanza percorsa tanto nell'andata che nel ritorno espressa in chilometri, del numero dei giorni consumati, dell'indennità giornaliera e di viaggio dovuta, della somma complessiva delle due indennità e di quelle circostanze finalmente che siano necessarie a spiegare qualche particolarità relativa.

44 Affinchè le trasferte degl'impiegati subalterni possano aver luogo, e diano loro dritto al conseguimento delle relative indennità, è necessario che le medesime siano state autorizzate dall'ingegnere capo.

Questa autorizzazione sarà fatta pure risultare nel registro anzidetto.

45. Il pagamento delle indennità di trasferte avrà luogo alla fine di ogni trimestre in base alle specifiche che ciascuno impiegato dell' ufficio tecnico formerà in doppio originale, copiando fedelmente la parte del registro summentovato che gli concerne, colle riduzioni o correzioni che vi avesse introdotto il capo d'ufficio.

Ogni specifica porterà la firma dell'impiegato cui si riferisce, e sarà vidimata dall'ingegnere capo.

46. L'ingegnere capo, riconoscendo la regolarità delle specifiche preparate dai suoi impiegati, ne promuoverà il pagamento dalla Deputazione provinciale.

47. L'ingegnere capo dovrà dare preventivo avviso alla Deputazione provinciale delle trasferte che esso crederà utili di fare nell'interesse del servizio, indicando lo scopo di esse, il giorno della partenza, e quindi il giorno del ritorno in residenza.

CAPITOLO IV. — *Forme e costruzioni delle strade provinciali.*

48. La larghezza normale delle strade provinciali nei luoghi in piano sarà fra cinque a sei metri da ciglio a ciglio, esclusi i fossi.

49. Nelle montagne e nelle colline dove le circostanze locali possano rendere troppo costosa la costruzione delle strade per qualità e quantità di lavoro, la larghezza delle medesime sarà di metri cinque, anche da ciglio a ciglio.

50. Le strade dovranno avere lateralmente fossetti per lo scolo delle acque piovane, ovvero cunette selciate a secco, secondo la minore o maggiore lunghezza longitudinale.

51. I fossetti debbono avere nel fondo una larghezza di metri 0, 40, e tale profondità da poter dare facile sfogo alle acque che scolano dalla strada e dalle soprastanti campagne. Le sponde dei medesimi saranno a tutta scarpa.

Le cunette avranno la larghezza non minore di metri 0, 80.

52. Le acque che scolano dalla strada e dalle campagne si faranno scaricare in manufatti che verranno di tratto in tratto costruiti, ed in siti convenientemente scelti.

53. Il suolo della strada nella sezione trasversale sarà di forma convessa, onde facilitare lo scolo delle acque piovane, presentante nel mezzo una saetta eguale ad 1|24 della sua corda totale.

54. Esso suolo stradale verrà diviso in tre parti, le due laterali, di metri 1 circa ognuna a partire dai lembi, serviranno per l' ammasso della ghiaia e pel transito dei pedoni, e la parte di mezzo, che verrà coperta di ghiaia, formerà il piano rotabile.

55 Il suolo sottostante all'inghiaiata sarà anche esso di forma convessa presentante una saetta di 1|25 circa della sua corda e verrà conformato a cassa, in guisa che gli spazi laterali presentino una *elevazione di metri 0, 13. Questa* cassa sarà destinata a contenere l'inghiaiata alla quale verrà data la convessità della strada.

56. Qualora il suolo della strada fosse cedevole, si darà al vuoto della cassa la profondità di metri 0, 26, e la inghiaiata verrà stesa sopra una ossatura che si costruirà nel fondo della medesima con pietre ben disposte e battute sotto la stessa convessità della strada; lo spessore dell'ossatura sarà di metri 0, 13.

57. Il piano rotabile conterrà la inghiaiata, la quale sarà formata con ghiaia di torrente del diametro di 2 a 4 centimetri; potrà ancora esser formata con pietre di cava di qualità silicia o calcare, purchè siano dimezzate e ridotte a pietrisco del diametro indicato.

Sì nell'uno che nell'altro caso la ghiaia dovrà essere diligentemente vagliata, affine di togliere la sabbia e la terra.

58. Le strade in elevazione verranno formate colle materie risultanti dagli sterri più prossimi ovvero dagli scavi che appositamente si apriranno lungo il piede delle scarpe dei rialzi, curando di mettere le terre magre nell'interno e le vegetali nel rivestimento delle scarpe dei rialzi medesimi.

59. I rialzi procederanno a scarpa da ambidue i lati e a strati regolari battuti replicatamente, onde facilitarne l'assodamento.

60. Le scarpe stradali avranno base più o meno ampia secondo che minore o maggiore sarà la tenacità della terra.

In generale la inclinazione di esse scarpe sarà ragguagliata al rapporto di un mezzo di base per uno di altezza negli sterri, e di uno e quarto di base per uno di altezza nei rilevati.

61. Le strade elevate di molto sopra il piano delle laterali campagne saranno difese esteriormente da paracarri e da parapetti.

62. Ad ogni crocicchio saranno situati indicatori in pietra, ed agli sbocchi degli abitati saranno affisse delle iscrizioni colla indicazione della direzione e lunghezza della strada.

63 In piano le strade avranno un allineamento pressochè rettilineo o composto di rette unite da linee con dolce curvatura.

64. Il piano dei marciapiedi sarà possibilmente superiore alle laterali campagne, e non soggetto alle inondazioni delle acque piovane che scolano.

65. La pendenza longitudinale sarà ragguagliata a quella dei terreni laterali; qualora poi accadessero sensibili depressioni nel terreno attraversato per dar luogo a successivi rialzi, le dette depressioni verranno corrette con rinterri in guisa che la pendenza della strada ivi non sia superiore al tre per cento.

66. Nei siti montuosi l' andamento delle strade dovrà essere determinato in modo da evitare lavori di sterro e di riporto eccessivi non proporzionati all'importanza della strada, procurando di seguire, per quanto sia possibile, le sinuosità del terreno onde diminuirne la spesa di costruzione.

67. La pendenza longitudinale, per massima generale, non dovrà oltrepassare il cinque per cento e per tratti di una lunghezza non maggiore di chilometri due.

Qualora poi speciali condizioni dei luoghi e riguardi di giusta economia richiedessero una pendenza alquanto maggiore, o tratti della segnata pendenza, ma più lunghi di chilometri due, questi tratti dovranno essere framezzati di altri quasi in piano o che non eccedano il tre per cento, onde prevenire il disagio e la fatica.

68. I muri di sostegno saranno costruiti in calce ovvero a secco, secondo la loro maggiore o minore altezza. Gli stessi saranno costruiti a scarpa con la inclinazione del quinto e con dimensioni che siano sufficienti a garantirne la solidità.

69. I manufatti di scarico verranno eretti in quei siti ove il bisogno lo esiga, e saranno costruiti in calce o a secco secondo il volume delle acque cui debbano dare sfogo e secondo la posizione in cui debbono essere inalzati.

70. Tutti i ponti stabili, comunque siano, che si costruiscano sopra fiumi e torrenti per tutta la loro lunghezza debbono essere lateralmente muniti di parapetti di una altezza non minore di centimetri sessanta sopra il piano stradale.

La larghezza dei ponti medesimi deve essere corrispondente a quella della strada, o almeno tale da poter dare luogo al comodo passaggio dei carri e delle carrozze.

71. Il piano delle strade sopra i ponti dovrà trovarsi su quello stesso delle strade lungo le quali sono stabilite, e quando insormontabili difficoltà a ciò si apponessero, la pendenza per salire su di essi, o per discendervi, non dovrà eccedere il 2 e mezzo per 0|0.

72. I ponti sopra canali manufatti, inservienti ad uso pubblico o privato, che attraversano la strada dovranno avere la larghezza della strada medesima, e saranno costruiti in cotto o in pietra e muniti di parapetti.

73. In generale la costruzione delle opere d'arte sarà condotta in modo che siano soddisfatte le condizioni di stabilità, e che le stesse opere abbiano quel carattere di semplicità che loro si addice, omettendosi tutte quelle inutili decorazioni le quali ad altro non varrebbero che ad aumentarne il costo.

74. I lavori di costruzione di ponti e quelli di costruzione o sistemazione di strada, dovranno progredire regolarmente da un tratto all'altro, e non per salto o con interruzioni.

75. La collaudazione delle opere stradali verrà eseguita dall'ingegnere capo, o da altro ingegnere dell'ufficio tecnico che non abbia diretto il lavoro da collaudarsi, ed in casi gravi verrà affidata dalla Deputazione provinciale ad una Commissione di persone tecniche e contabili

CAPITOLO 5. — *Manutenzione delle strade provinciali.*

76. La manutenzione e la sorveglianza delle strade provinciali è affidata all'ufficio tecnico provinciale, sotto il controllo e la dipendenza della Deputazione provinciale con le norme seguenti:

77. La manutenzione delle strade provinciali comprende;

a) La fornitura ed il trasporto della ghiaia o del petrisco sopra determinati luoghi.

b) La conservazione superficiale delle opere di muratura, lo spargimento della ghiaia, lo sfangamento e spolverizzamento del piano rotabile, lo spurgo dei fossi, lo sgombro delle nevi, il compianamento dei passeggiatoi e gli altri lavori di pulitura e di consolidamento.

78. La fornitura ed il trasporto della ghiaia, o del petrisco, e la conservazione superficiale delle opere d'arte si daranno in appalto; tutti gli altri lavori si eseguiranno in via economica mediante cantonieri stabili e di altri travagliatori sussidiari che il bisogno potrà richiedere.

79. L'incanto per l'appalto del brecciame e della manutenzione superficiale delle opere di muratura si fa all'asta pubblica nei termini e modi prescritti dalle leggi. Esso ha per base un progetto ed un capitolato.

80. L'appaltatore della ghiaia ha l'obbligo ancora di fornire quel numero di operai di sussidio ai cantonieri e di mezzi di trasporto che verrà richiesto dall'ufficio tecnico, non che quei materiali che potessero occorrere, e di cui gli sarà fatta richiesta; a quale oggetto nel capitolato di appalto verrà specificato il prezzo attribuito per ciascuna giornata di lavoro ad ogni opera, e a ciascun mezzo di trasporto, e verrà pure determinato il prezzo elementare dei materiali.

Mostrando la impresa negligenza nello apprestare le forniture richieste, la Deputazione provinciale provvederà di ufficio e a spese di essa impresa.

81. Verificandosi il bisogno d'impiegare sulle strade sussidiari ai cantonieri onde eseguire lavori di manutenzione, l'ingegnere capo, dietro rapporto dell'ingegnere del carico, designerà il numero dei travagliatori da adibirsi ed il luogo del lavoro, facendone menzione nel rapporto mensile.

82. In ogni settimana saranno liquidati i conti delle mercedi dovute ai sussidiari, e le note d'importo verranno soddisfatte coi fondi che la Deputazione provinciale metterà a disposizione del direttore dell'ufficio tecnico provinciale, e di cui questi dovrà rendere conto, producendo a suo discarico, assieme alla nota medesima, la giustificazione dei pagamenti eseguiti.

83. Saranno separatamente appaltate all'asta pubblica e a prezzi unitari le straordinarie riparazioni e ricostruzioni delle opere di muratura.

84. I contratti di appalto avranno tutti la durata di un sessennio con la scadenza al 30 giugno, salvo rimanendo all'amministrazione la facoltà di cui allo articolo 345 della legge 20 marzo 1865 sopra i pubblici lavori. L'ingegnere capo presenterà alla Deputazione provinciale i progetti di appalto coi rispettivi capitolati 6 mesi prima della scadenza.

85. La sorveglianza sulla manutenzione delle strade provinciali verrà dall'ingegnere capo ripartita fra gli ingegneri suoi dipendenti, ognuno dei quali avrà ancora la direzione dei lavori occorrenti nelle linee componenti il carico rispettivo, rimanendo affidata ad esso ingegnere capo la sorveglianza superiore su tutte le strade provinciali.

86. L'ufficio tecnico avrà alla sua dipendenza cantonieri stabili, in numero proporzionato alla lunghezza delle strade in manutenzione, e nei limiti di un cantoniere per ogni cinque chilometri.

I cantonieri dipenderanno da un capo cantoniere, pure esso obbligato al lavoro.

L'uno e gli altri saranno stipendiati dalla provincia e nominati dalla Deputazione provinciale sulla proposta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale.

87. Un regolamento interno di disciplina regola e stabilisce le competenze e gli obblighi dei cantonieri, non che la loro dipendenza dall'ingegnere capo e dagli impiegati dell'ufficio tecnico, all'istruzione dei quali debbono essi cantonieri uniformarsi.

88. L'ingegnere capo formerà il preventivo annuale dello importo delle opere di manutenzione delle strade provinciali sopra i rilievi che gli rimetteranno gli ingegneri di sezione dopo le visite da essi praticate lungo le linee componenti il rispettivo carico. Il preventivo così formato sarà rimesso alla Deputazione provinciale per norma nella compilazione del bilancio della provincia.

89. Occorrendo durante l'anno qualche lavoro non contemplato nel preventivo ne sarà compilato il relativo progetto che verrà sottoposto all'approvazione della Deputazione provinciale.

90. Verificandosi il caso di qualche guasto nella strada che la renda impraticabile, l'ingegnere potrà intraprendere opere di provvedimento, avvalendosi dei fondi posti a sua disposizione per la manutenzione ordinaria, dandone contemporaneamente avviso alla Deputazione provinciale, alla quale dovrà rimettere sollecitamente lo analogo estimativo per la sua approvazione.

91. Sarà in facoltà della Deputazione provinciale di affidare la esecuzione dei lavori straordinari, di cui ai due articoli precedenti, all'appaltatore di manutenzione della strada su cui dessi lavori dovranno eseguirsi, e ciò in base ai prezzi unitari contenuti nell'elenco che verrà ammesso al capitolato di appalto.

(*Continua*)

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con decreti del 18 *agosto* 1871:

Capranzano Domenico, nominato conciliatore nel comune di Cerami;
Milone Tito, id. di Biancavilla;
Carena Antonio, id. di Filighera;
Ozzola Giuseppe, id. di Zeccone;
Grassi Giuseppe, id. di Siziano;
Spelta Giuseppe, id. di Torre del Mangano;
Venoni Guglielmo, id. di Isola;
Tedoldi Giuseppe, id. di Talamona;
Deli Davide, id. di Rieti;
Ficcarelli Domenico, id. di Collescipoli;
Faina conte Claudio, id. di San Venanzio;
Papini Enrico, id. di Monte Rubbiaglio;
Gabutti Alessandro, id. di Cissone;
Minassó Giovanni, id. di Govone;
Viberti Giovanni, id. di Grinzane;
Capello Giuseppe, id. di Barbarasco;
Reggio Giov Battista, id. di Castino;
Fenoglio Giacomo, id. di Levice;
Chiavassa Alessandro, id. di Montaldo Roero;
De Stefanis Efisio, id. di Montelupo;
Rosset Alessandro, id. di Quart;
Rivetti Giovanni, id. di Croce di Mosso;
Gibello Sacco Giovanni, id. di Callabiana;
Bozzo Giacomo, id. di Valle Inferiore Mosso;
Isoardi Giorgio, id. di Marmora;
Casale Pietro, id. di Prazzo;
Ghio Gio. Battista, id. di Tenda;
Barberis Giuseppe, id. di Beinette;
Rossi Gioachino, id. di Andonno;
Chesta Petrino, id. di Rittana;
Amodino Vitale, id. di Domodossola;
Pastore Antonio, id. di Cuceglio;
Datta Giuseppe, id. di San Giorgio Canavese;
Rolando Pietro, id. di Pratiglione;
Gera Bartolomeo, id. di Quassolo;
Anselmo Andrea, id. di Pavone Canavese;
Isnardi Gio. Battista, id. di Bagnasco;
Damillano Giuseppe, id. di Ceva;
Ingegnatti Gio. Battista, id. di Mondovì;
Gerbino Giov. Antonio, id. di Monasterolo Casotto;
Soldani Giov. Battista, id. di Arola;
Repossi Luigi, id. di Granozzo;
Antoniazzi Giovanni, id. di Laudiana;
Neri Giulio, id. di Pogno;
Cavagnino Giovanni, id. di Recetto;
Cappa Luigi, id. di San Pietro Mosezzo;
Mozzocchini Francesco, id. di Varallo Pombia;
Longa Serafino, id. di Mercurago;
Pattoni Pietro, id. di Mergozzo;
Bonansea Tommaso, id. di Garzigliana;
Cot Stefano, id. di Mentoulles;
Griglio Filippo, id. di Perrero;
Tron Giuseppe, id. di Meano;
Rodini Pietro, vicepretore nel comune di Ripalda (Larino), sospeso dall'esercizio delle sue funzioni;
Valenti Ercole, conciliatore nel comune di Talamona, dispensato dalla carica in seguito di sua domanda;
Latini Francesco, id. di Rieti, id.
Giannotti Giovanni, id. di Camporgiano, id.;
De Michelis Giacomo, id. di Marmora, id.;
Giraudo Bernardo, id. di Andonno, id.;
Scaciga Della Selva, notaio Diovole, id. di Domodossola, id.;
Conto Giovanni, id. di Cuceglio, id.;
Milano Lorenzo, id. di San Giorgio Canavese, id.;
Picco Bernardo, id. di Pratiglione, id.;
Barberis Elia, id. di Bagnasco, id.;
Ponzio Pietro, id. di Ceva, id.;
Prin Giuseppe, id. di Mentoulles, id.;
Poetti Giov. Giacomo, id. di Perrero, id.;
Vaprio Giuseppe, già conciliatore nel comune di Salussola, rinominato conciliatore nel comune medesimo;
Laugeri Giuseppe, id. di Villafalletto, id.;
Reineri Battista, id. di Celle di Macra, id.;
Arnaud Giovanni Battista, id. di Bernezzo, id.;
Salamano Angelo, id. di Azeglio, id.;
Barbero Luigi, id. di Caravino, id.;
Pellegrini Giovanni, id. di Castellazzo, id.;
Cerini Carlo, id. di Luzzogno, id.;
Chiapusso avv. Felice, id. di Susa, id.;
Ainardi Giovanni, id. di Mattie, id.;
Pesando Mattia, id. di Meana di Susa, id.;
Tarò Sebastiano, id. di Lesegno, id.;
Secco Domenico, id. di Montezemolo, id.;
Bersia Pietro, nominato conciliatore nel comune di Lagnasco;
Col Lorenzo, id. di Mocchie;
Alotto Antonio, id. di Frassinere;
Visetti Domenico, id. di Montanaro;
Camoletto Giovanni, id. di Volpiano;
Marchese Luigi, id. di San Sebastiano da Po;
De Dominici Giovanni, id. di Rossa;
Benedetto cav. Pietro, id. di Borgomasino;
Meriggio Francesco, id. di Murazzano;
Cuniglio Giuseppe, id. di Monterosso Grana;
Fioresi dott. Cesare, id. di Bologna;
Rognone Felice, id. di Sant'Angelo;
Galmerini Giuseppe, id. di Cardano al Campo;
Vada Francesco, conciliatore nel comune di Lagnasco, dispensato dalla carica in seguito di sua domanda;
Gaja Antonio, id. di Volpiano, id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Norme per il taglio e il pagamento delle cedole (Coupons) *delle rendite del Debito Pubblico al portatore.*

Il taglio delle cedole (*Coupons*) delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 p. cento si deve fare nel mezzo della lista che separa la cartella dalle cedole stampata in colore bruno sul retto ed in verde sul verso del foglio, per modo che la cedola staccata dalla cartella abbia tanto a destra quanto a sinistra una porzione delle dette liste di separazione, che sono quelle accennate dagli articoli 3 e 4 del R. decreto del 18 luglio 1870, n. 5756.

Le cedole non tagliate nel modo stato detto non possono essere ammesse al pagamento, come prescrive l'art. 181 del regolamento dell'8 ottobre 1870, n. 5942.

Firenze, 25 ottobre 1871.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

(*Si interessano le Direzioni degli altri giornali a riprodurre il precedente avviso.*)

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita inscritta al consolidato 5 per cento presso la cessata Direzione di Napoli al numero 98068 di lire 45 a favore di Gomez Leopoldo fu Antonio, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Gomez Leopoldo fu Antonino, domiciliato in Napoli.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 1º ottobre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione.*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita inscritta al consolidato 5 0|0 presso la cessata Direzione di Napoli, n. 91829, di L. 50, a favore di La Cava Giovanna ed Annunziata di Giuseppe, minori sotto l'amministrazione di detto suo padre e tutore, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di La Cava Giovanni ed Annunziata fu Antonio, minori sotto l'amministrazione di detto suo padre e tutore.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, li 28 settembre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(1ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, numero 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradesignata ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza n. 192, rilasciata in data 6 agosto 1865 dalla cessata Cassa dei depositi e dei prestiti di Cagliari, rappresentante un deposito della somma di lire 172 80 fatto dall'usciere presso il tribunale circondariale di Sassari a nome e per conto del avv. Salvatore Branca in seguito ad offerta reale fatta al sacerdote Giovanni Maria Lebio, ambi di Sassari, e da quest'ultimo rifiutata, come da atto 27 luglio 1865.

Firenze, addì 23 ottobre 1871.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.
Visto, per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

V CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA.

Seduta serale del 21 ottobre 1871
(*Ore 7 pom.*)

Presidenza del prof. RATTI.

Si dà comunicazione dal segretario di tutte le pubblicazioni scientifiche inviate al Congresso durante la sessione, e di più di un telegramma nel quale la Commissione forlivese, per la erezione di un monumento a Morgagni, invita i membri del Congresso alla inaugurazione. Si legge quindi una lettera dal prof. Bufalini diretta al Congresso stesso, che viene accolta con segni speciali di simpatia ed applausi.

Si passa in seguito alla trattazione dei quesiti che si annunziarono già ai Comitati per le opportune istruzioni da darsi ai loro delegati. S'incomincia dal n. 1 del paragrafo *D* dell'ordine del giorno, nel quale trattasi di *dare una sanzione penale all'articolo 45 dello statuto fondamentale attribuendo alla Commissione esecutiva l'obbligo, in caso di non adempimento per parte del Comitato del disposto al suddetto articolo, di dichiarare che il Comitato ha cessato di far parte dell'Associazione.*

Dietro osservazioni del dott. *Muzzarelli*, se ne differisce la discussione pel poco numero dei delegati presenti.

Si ammettono perciò alla discussione le proposte *extra ordinem* tra le quali si prescelgie quella del dott. Linoli che raccomanda il seguente schema di deliberazione firmato da 24 membri del Congresso:

« Il Congresso considerando che la vaccina-
« zione obbligatoria è il solo, l'unico mezzo per
« combattere e vincere le epidemie di vajuolo e

« che il rendere d'obbligo per tutti questa pra-
« tica profilattica non può recare offesa alla li-
« bertà individuale, perchè questa trova natu-
« ralmente e legalmente il suo giusto limite nella
« lesione ch'essa può recare alla pubblica salute;

« Fa voti perchè nella occasione della prossima discussione, del nuovo Codice sanitario, al Parlamento sia incluso nel detto Codice un articolo che dichiari obbligatoria per tutti la vaccinazione. »

Questo ordine del giorno viene inviato alla Commissione nominata dal Congresso per riferire sul Codice sanitario.

Viene in seguito la proposta del dott. Ripa che è così espressa:

« Coordinare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge sanitaria 1865 con quelle del regolamento per l'esecuzione della legge comunale del detto anno, perchè l'applicazione degli articoli 17 e 18 del primo, riformato dal decreto 30 dicembre stesso anno, non trovi ostacolo nell'articolo 19 del secondo. »

Il dott. *Ripa* avverte che il dissenso fra queste leggi non è nella lettera, ma nell'attuazione pratica; deplora le frequenti collisioni nei piccoli comuni fra il medico e il segretario comunale, derivanti da questa legge, ed invoca una esplicita dichiarazione della medesima, od un articolo di legge addizionale esplicativo da parte del Governo.

Il dott. *Muzzarelli* opina che nel progetto del nuovo Codice siasi abbastanza provveduto.

Anche questa proposta viene inviata alla Commissione suddetta, e con speciale raccomandazione.

Il Presidente dopo ciò invita i diversi relatori delle Commissioni per la visita degli ospedali ed altri stabilimenti sanitari a presentare i loro rapporti.

Ma avuto riguardo alla ristrettezza del tempo, il Congresso delibera, dietro proposta del Borgiotti, che i detti rapporti siano inviati, come si fece altra volta, al Comitato locale, come quello cui può maggiormente interessare.

Il prof. *Coletti* interpella sulla ommissione di un argomento all'ordine del giorno del V Congresso, cioè: *Della convenienza, o meno di un Galateo medico.*

Il Presidente risponde che il Congresso aderendo già ad una dichiarazione di non urgenza, e inopportunità fatta dal dott. Castiglioni relatore, avrebbe rimandato ad altro Congresso il detto argomento.

Essendo intervenuti molti dei delegati assenti, si crede dal Presidente che possa aver luogo la discussione sul tema superiormente enunciato *se debba darsi una sanzione penale all'articolo 45 dello statuto*, ecc.

Pel prof. *Pepere* è questo gravissimo argomento, e che decide dell'avvenire dell'Associazione. Il Comitato di Vicenza, autore di quella proposta, vuole una pena per coloro che non soddisfecero al contributo cui sono tenuti. Egli crede che il presente Congresso non potrebbe, senza flagrante contraddizione, appoggiare una tale massima dopo avere acclamato, in una delle antecedenti sedute, alle parole piene di mitezza e di fratellevole condiscendenza verso i Comitati morosi, pronunziate dall'onorevole professore Torre. Lo sconfortante numero dei Comitati taciturni e inoperosi, come risulta dal rapporto Garneri, non sarebbe, a suo avviso, da questa misura vivificato; opina perciò che si debba dare alla nuova Commissione esecutiva piena libertà d'azione in tutto ciò che si riterrà opportuno perchè l'Associazione torni a rifiorire, rimandando poi, se si crede, la questione della sanzione penale all'epoca del prossimo Congresso, nella quale egli ha fiducia saranno cessate le cagioni che suggerirono quella proposta.

Il dott. *Castiglioni* sta per una soluzione completa, ed esplicita di questa questione, giacchè la Commissione esecutiva ha degli obblighi impostigli dallo statuto, tra' quali il più interessante è quello della pubblicazione degli atti, ai quali obblighi non potrà acconsentire se non le si danno i mezzi. Si assolva il passato se si vuole, ma stabiliscasi una norma per l'avvenire, altrimenti converrà rinunciare alla pubblicazione degli atti.

Il *Du Jardin* avvisa anch'egli che si assolva il passato; ma si tenga fermo per l'avvenire. La quistione non è di moralità, è di amministrazione. Se si sapesse che per abitudine in ogni Congresso venissero assolti i morosi, l'Associazione trarrebbe la sua morte da quel mezzo stesso che le si concesse per ritornarla in vita. Secondo lui il rimedio non sta però nella radiazione dei Comitati morosi dall'Associazione; ma piuttosto nella pubblicazione, a caso estremo, dei loro nomi nella relazione amministrativa biennale. La tenuità della tassa lo induce finalmente a supporre che se questa trascuranza ed inerzia de' Comitati non puossi attribuire all'aggravio finanziario, debba trovarsene la vera cagione nella mancanza di fede che si ha nell'opera dell'Associazione. Vorrebbe che si facesse tutto il possibile per infondere nei Comitati questa fede.

Garneri dice d'avere ommesso per sentimento di delicatezza nella sua relazione il nome dei Comitati morosi.

Castiglioni insiste perchè il Congresso si esprima chiaramente su questo quesito, e vorrebbe demandare alla Commissione esecutiva di fare due o tre intimazioni ai Comitati morosi, e trascorsi sei mesi senza risultato, dichiarare che essi non esistono più per la Commissione esecutiva.

Muzzarelli appoggia l'opinione del Castiglioni adducendo ad esempio il Comitato di Brescia, tuttavia uno dei più floridi d'Italia, quantunque il proprio statuto ammetta la radiazione del socio moroso dopo due intimazioni.

Il prof. *Laura* si oppone alla sanzione penale, perchè l'affievolimento dell'Associazione è di origine tutta morale. L'idea di un Congresso in Roma ha anzi impedito la sua totale rovina, Roma d'ora innanzi infonderà una virtù novella alle sue membra moribonde.

Torre eccita il Congresso a dimenticare il passato e ad abbracciare i Comitati che faranno ritorno all'Associazione.

Anche altri oratori si pronunziano in favore di questa risoluzione.

Castiglioni dichiara che quando si adottasse questo partito converrebbe rinunziare alla pubblicazione degli atti che per legge debbe aver luogo entro tre mesi.

Orsi vorrebbe si rifiutasse l'invio del resoconto ai Comitati morosi, prima che si mettano in regola.

Il Presidente mette a partito: « di lasciare alla Commissione esecutiva il mandato di eccitare i Comitati morosi, lasciandole facoltà di radiarli dall'Associazione, qualora entro un anno non soddisfacciano, da ora in avanti, alla dovuta contribuzione ». Il Congresso si pronuncia affermativamente.

Si passa all'argomento proposto dal Berti sulla interpretazione a darsi al decimo alinea della legge comunale e provinciale sul mantenimento dei mentecatti poveri. Secondo la legge comunale e provinciale (art. 174) *il mantenimento dei mentecatti poveri della provincia è devoluto al bilancio di questa.* Però si dà luogo spesso a false interpretazioni. La declaratoria ministeriale, dice il Berti, limita l'obbligo delle provincie a quei soli mentecatti che sono dannosi a sè ed agli altri o arrecano grave scandalo. È difficile, secondo l'oratore, stabilire i limiti della pericolosità, e dopo accurato esame delle diverse forme di pazzia, ne deduce essere ben pochi i pazzi che possono lasciarsi liberi nella lusinga che siano innocui. A guarentire pertanto la sicurezza pubblica, ad evitare danni maggiori agl'infelici privi di mente, e a non trascurare un tempo prezioso per la loro cura, vorrebbe agevolarne la reclusione « mettendola a carico tanto del comune che della provincia ». Se il peso del mantenimento è a solo carico della provincia, il comune non si curerà di ricuperare i suoi pazzi guariti; se a solo carico del comune, questo tarderà oltre il dovere ad inviarli al manicomio. Anche pel migliore andamento dell'amministrazione dello stabilimento interessa il Congresso ad occuparsi di questo argomento.

Il *Zucchi*, previe osservazioni atte a schiarire maggiormente gli articoli di legge comunale e provinciale in argomento, e a mettere al suo vero punto di vista la declaratoria ministeriale, opina per l'adozione della detta proposta.

Anche il dottor Borgiotti appoggia che si debba prendere in considerazione la proposta Berti; e dopo alcune altre osservazioni del Gianelli, messa ai voti dal presidente la presa in considerazione per parte del Congresso, si approva ad unanimità, lasciando alla Commissione esecutiva l'incarico di trattarne col Senato e col Parlamento, ora che sta tuttavia pendente la riforma della nuova legge comunale e provinciale.

Segue la deliberazione sulla sede del futuro Congresso. Da tutti i banchi si acclama a Bologna, e questa acclamazione è seguita da generale applauso.

Il Presidente dichiara perciò la città di Bologna sede del VI Congresso.

Il prof. *Brugnoli* ed il dott. *Mezzini*, ambidue delegati del Comitato di Bologna, con gentili ed animate parole ringraziano a nome della loro città.

Il dott. *Bastianelli* a riordinare le sessioni biennali dei Congressi, interrotte dagli eventi politici dell'anno decorso, propone di riunire il VI Congresso nel venturo anno 1872.

Berti è pure di questo avviso, tanto più che nel 1873 avrà luogo il Congresso medico internazionale in Vienna.

Marchetti prevede il caso che si riunisca nel 1872 in Roma il Congresso degli scienziati italiani.

Alcuni si dichiarano favorevoli alla proposta Bastianelli, altri contrari, e così il Presidente mette ai voti:

« Se il Congresso intenda lasciare alla Commissione esecutiva di stabilire se si debba o no tenere la futura sessione in Bologna nell'anno venturo. »

Il Congresso approva.

Si annunzia dal Presidente che si va a nominare la Commissione esecutiva, e sono scelti a scrutatori i dottori Du Jardin, Brunelli, Muzzarelli, Borgiotti.

Nessuno avendo, a un primo scrutinio, ottenuta la maggioranza assoluta come vuole lo statuto, si passa al secondo, del quale ecco il risultato: Votanti 99, una scheda nulla, valide 98; maggioranza assoluta 50. Ratti riporta voti 77, Baccelli 15, Castiglioni 3, Burci 2, Galassi 1.

Per la nomina dei vicepresidenti hanno luogo altri due scrutinii, non avendo nel primo riportata la maggioranza assoluta altri che il prof. Baccelli.

Risultano dunque nominati il prof. Baccelli con voti 50 sopra 90 e il prof. Castiglioni con voti 47 sopra 75.

Il prof. *Ratti* ringrazia con molto acconcie parole il Congresso dell'onore compartitogli.

Per l'ora tarda si manda la nomina degli altri membri della Commissione esecutiva alla seduta di domani.

L'adunanza si scioglie alle 11 pomeridiane.

NOTIZIE VARIE

Con suo avviso in data d'oggi, la Presidenza dell'Accademia Romana delle Belle Arti denominata di San Luca annunzia che le scuole della Accademia medesima si riapriranno all'insegnamento pubblico delle belle arti, dopo le vacanze autunnali, il giorno 8 del prossimo novembre alle ore 8 antimeridiane.

Ne' giorni 6 e 7 di esso mese, dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane, verranno ammessi alle scuole i nuovi alunni, i quali, secondo gli ordini superiori, dovranno essere esaminati nel leggere e scrivere correttamente, e nelle prime operazioni dell'aritmetica. Esibiranno inoltre la fede di nascita, dalla quale risulti di aver compiuti almeno dodici anni di età, e l'attestato della vaccinazione e del vaiuolo naturale.

— Leggiamo nell'*Epoca* sotto il titolo: *L'unico cannone dei mori del Riff*:

Questo cannone si trovava sotterrato da più di sette anni nella campagna; esso appartiene alla Kabylia di Prajuna, che l'ha ceduto per essere adoperato contro il comune nemico, ma a patto che ciascuno dei Kabyli fornirebbe 100 uomini quando bisognasse servirsene. Nel caso in cui il cannone fosse messo fuori di combattimento, cosa facilissima, oppure venisse a cadere nelle mani degli Spagnuoli, la Kabylia di Prajuna doveva ricevere a titolo d'indennità dalla mano delle altre tribù la somma di 3000 piastre. Sette o otto Mori servono il cannone il quale tira ogni venti minuti. Quando la palla colpisce il punto di mira prefisso, i Mori corrono ad abbracciare il cannone; se accade il contrario, eglino con grossolana maniera l'apostrofano. Allorquando il cannone ha cessato di rumoreggiare, i Mori eseguiscono la fucilata, e, poichè questi uomini amano le loro armi fino al delirio, come pure il maneggio delle medesime; essi sembrano essere presi da vertigine, sollevano grida di gioia quando essi intendono il sibilo delle palle, gettano i loro cappelli in aria, ballano, gesticolano ed alzano grida.

I così detti Mori del re, soldato del Marocco, non tirarono contro i Kabyli che quando essi videro mettersi il disordine nei loro ranghi dalle granate dell'*Alerta*, ed essi in quel momento inalberarono la bandiera spagnuola e la bandiera marrocchina.

Dopo ciò nessun movimento da loro parte. Le granate dell'*Alerta* hanno dovuto uccidere un ragguardevole personaggio. Un cadavere venne sepolto nella Mezquita, e non vi sono che personaggi importanti che ricevano una tale inumazione.

Gli alimenti non sono molto copiosi a Melilla. La calca in città è enorme; bisognerebbe eseguire delle sortite. La piazza ha 120 pezzi d'artiglieria, ma non sono in tale buono stato da rispondere alle esigenze del servizio. Le palle del nemico hanno causato dei guasti, e soprattutto misero spavento nella città. I Mori hanno stabilito un telegrafo mediante fuochi di bengala, e di giorno, loro è utile il fumo, lo splendore di questi fuochi rende loro grande servizio di notte.

DIARIO

Secondo la maggior parte dei giornali di Vienna e di Pesth, la crisi del gabinetto austriaco cisleitano si sarebbe raggravata dopo che furono trovate inaccettabili le transazioni proposte dal conte Beust, cancelliere dell'impero, e dal conte Andrassy, presidente del ministero ungarico. L'*Oesterreiches Journal* annunzia che il rescritto imperiale di risposta all'indirizzo della Dieta boema, compilato dal ministero dell'impero e dal conte Andrassy, fu giudicato dal conte Hohenwarth tale da non accontentare gli Czechi della Boemia.

Su questo proposito la *Neue Freie Presse* scrive: Ci si afferma che le trattative intavolate per ordine dell'imperatore dal conte Hohenwarth cogli uomini di fiducia czechi, conte Clam, dottore Rieger e dottor Prazal, relativamente al rescritto, non sono riuscite a buon esito in quanto che gli Czechi ricusarono di consentire a certe modificazioni, come sarebbe stato necessario per conformarsi ai suggerimenti del ministero comune e del presidente del gabinetto ungarico. Quindi il conte Hohenwarth dichiarò che in conseguenza di questo fatto egli non poteva modificare il tenore del rescritto. Secondo la *Neue Freie Presse* l'imperatore avrebbe presa la decisione di modificare il rescritto, in seguito del che il conte Hohenwarth avrebbe rassegnate le sue dimissioni.

Le stesse notizie sono date dal *Tagblatt* e da altri giornali di Vienna.

È noto che il Reichstag tedesco avea rinviato a una Commissione il progetto di legge sulla fondazione d'un tesoro di guerra. Questo rinvio fu ordinato in seguito del discorso del deputato Miquel, il quale aveva proposto che la metà del fondo di riserva fosse impiegato in rendita dello Stato per farla servire alla circolazione dei capitali, e chiese di rimandare ad una Commissione il progetto di legge e il suo emendamento. Alla quale proposta la Camera annuì.

Il *Journal Officiel* pubblica una comunicazione stilata nei seguenti termini:

« L'articolo 7 della legge 27 luglio 1849 prescrive agli stampatori di depositare presso il procuratore della Repubblica ventiquattr'ore avanti ogni pubblicazione e distribuzione, tutti gli scritti che trattano di materie politiche o di economia sociale, e che hanno meno di dieci fogli di stampa. Lo stampatore inoltre deve didichiarare al momento del deposito quante copie ne ha tirate. Gli è consegnata ricevuta della sua dichiarazione. Questa disposizione sempre in vigore e che diverse Corti d'appello hanno recentemente applicata non è sempre esattamente osservata a Parigi, e l'esperienza ha mostrato quanto savia fosse la legge. Occorre che sia rigorosamente eseguita in avvenire. Ogni contravvenzione sarà punita conforme all'ultimo paragrafo dell'articolo ricordato. »

Il *Constitutionnel* parlando di taluni Consigli generali, i quali prima di separarsi hanno formulato un voto per l'immediato scioglimento dell'Assemblea, dice di sperare che questo esempio non si generalizzerà. « Prima di tutto, scrive il foglio parigino, simile voto è la violazione della legge. Poi, senza entrare in più lunghi sviluppi, osserveremo che la maggior parte degli argomenti che abbiamo fatti valere contro l'appello al popolo, militano del pari contro lo scioglimento dell'Assemblea. Si pretende che l'Assemblea non corrisponda in maggioranza allo spirito del paese. Ma chi può asserirlo? Se una evoluzione si è fatta nello spirito del paese, perchè questa evoluzione non sarebbesi operata anche nello spirito dell'Assemblea? Forsechè ciò è impossibile? Un fatto irrecusabile e che noi abbiamo constatato più di una volta è questo: che la maggioranza dell'Assemblea non si è mai incaponita sistematicamente contro la volontà apparente del paese ed ha sempre sagrificato l'interesse di partito al patriottismo. La mercè di queste generose disposizioni essa si è tenuta sempre all'altezza del suo mandato ed oramai bisogna che essa lo adempia fino in fondo. »

La zecca di Parigi conia in questo momento centomila pezze da due franchi ogni giorno. Essa ne ha già fabbricate moltissime da una lira e da cinquanta centesimi. La riserva metallica destinata alla coniazione permette che la si continui ancora per una dozzina di giorni. Anche la coniazione delle pezze da 20 franchi in oro è spinta con attività. La zecca di Parigi ne produce quotidianamente 60 mila pezze corrispondenti al valore di un milione e duecentomila franchi.

Alla zecca di Bordeaux si conia particolarmente della moneta divisionaria d'argento e di bronzo. Questo stabilimento possiede tante paste metalliche da poter emettere in breve tempo per una somma di un milione e duecento mila franchi di tali monete.

Con questi elementi, scrive un giornale di Parigi, è sperabile che la crisi derivante dalla mancanza di piccola moneta sarà presto scongiurata.

Il ministro delle finanze per ovviare agli effetti della speculazione che nascerebbe ove il tesoro gettasse immediatamente in circolazione la nuova moneta ha prescritto che essa venga deposta alla banca la quale ne farà somministrazione al pubblico nello scambio de' suoi biglietti e proporzionevolmente ai bisogni. Questo accomodamento è stato precedentemente concordato colla Banca che ha somministrati i metalli.

Il presidente degli Stati Uniti, generale Grant, è andato nell'Ohio; ma per ritornare ben presto a Washington, a fine di trovarvisi all'arrivo del granduca Alessio, figlio dell'imperatore di Russia, che vi era aspettato verso la metà di questo mese. Il segretario della marina ordinò che una squadriglia di bastimenti da guerra andasse incontro al principe russo.

Il debito pubblico degli Stati Uniti, durante il mese di settembre, fu ridotto di 13,458,620 dollari (67,293,100 lire); presentemente non ascende più che alla cifra di 2,260,663,940 dollari. L'incasso del tesoro è di 107,538,680 dollari, di cui 90,544,898 in oro, e 16,993,782 in carta monetata.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

New-York, 26.

2500 donne dell'Utah spedirono a Grant una petizione in favore della poligamia.

Londra, 27.

Avvenne l'esplosione di una miniera a Secham. 30 minatori furono uccisi.

La miniera è in fuoco.

Temesi una seconda esplosione.

Parigi, 27.

Assicurasi che Favre pubblicherà un libro intitolato *Roma e la Francia.*

Kragnjevacz, 27.

Scupcina — Parecchi deputati presentano una proposta relativa alla sistemazione dei beni dei monasteri.

La proposta è rinviata al governo colla domanda che presenti un progetto relativo.

Borsa di Berlino — 27 ottobre.

	26	27
Austriache	218 —	219 —
Lombarde	108 7/8	108 1/2
Mobiliare	164 3/4	164 1/2
Rendita italiana	59 1/8	59 1/4
Tabacchi	89 —	89 1/2

Borsa di Londra — 27 ottobre.

	26	27
Consolidato inglese	92 7/8	93 —
Rendita italiana	60 1/2	60 1/2
Lombarde	— —	— —
Turco	46 5/8	46 5/8
Spagnuolo	33 7/8	35 5/8
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 27 ottobre.

	26	27
Mobiliare	293 80	293 20
Lombarde	194 40	192 80
Austriache	386 50	387 50
Banca Nazionale	771 —	773 —
Napoleoni d'oro	9 40 1/2	9 40 1/2
Cambio su Londra	118 10	118 —
Rendita austriaca	68 —	68 —

Borsa di Parigi — 27 ottobre.

	26	27
Rendita francese 3 0/0	57 47	57 40
Rendita italiana 5 0/0	62 95	63 10
Ferrovie Lombardo-Venete	436 —	435 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	244 —	250 —
Ferrovie romane	102 —	100 —
Obbligazioni romane	170 —	172 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	175 25	176 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	187 75	185 —
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	2 3/4	2 3/4
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	478 —
Azioni id. id.	717 —	712 —
Aggio oro per mille	26 05	25 07
Londra, a vista	20 1/4	22 —
Prestito	94 17	94 80

Chiusura della Borsa di Firenze — 28 ottobre

	27	28
Rendita 5 0/0	64 65 64	63 1/4
Napoleoni d'oro	21 25	21 17
Londra 3 mesi	26 50	26 50
Marsiglia, a vista	103 87	103 05
Prestito Nazionale	82 75	83 30
Azioni Tabacchi	731 —	731 —
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2955 —	2955 —
Ferrovie Meridionali	420 —	421 —
Obbligazioni id.	193 50	193 —
Buoni Meridionali	500 1	500 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	84 72	84 80
Banca Toscana	1603 1/2	1613 1/2

Borsa buona.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO
27 *ottobre.*

Bel tempo nel Mediterraneo centrale. Vento moderato di Nord-Est.

750 mm. Nairn e Christiansund; 55 Valentia, Edimburgo, Skudesnas, Hernonsand e Aparanda; 65 Brest, Yarmouth, Stocolma, Pietroburgo, Madrid, Cette e Berna. In Roma al pomeriggio il barometro sale lentamente.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, n. 3-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 28 *ottobre* 1871.

CAMBI	Giorni	Lettera	Denaro
Genova	90	— —	— —
Napoli	90	— —	— —
Livorno	90	— —	— —
Firenze	90	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —
Milano	30	— —	— —
Ancona	30	— —	— —
Bologna	30	— —	— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	102 25	101 75
Lione	90	— —	— —
Londra	90	26 57	26 47
Augusta	90	—	— —
Vienna	90		
Trieste	90	— —	— —
		Marenghi d'oro da 20 fr.	— —

VALORI	Godimento	Valore nominale	Prezzi fatti
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	64 65
Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	64 85
Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	84 —
Detto piccoli pezzi	»	— —	85 —
Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	499 —
Detti Emissione 1860-64	»	— —	68 50
Detti concambiati	»	— —	65 50
Prestito Romano, Blount	»	— —	65 —
Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	66 10
Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000 —	— —
Banca Romana	»	1000 —	1132 —
Banca Generale		— —	568 —
Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	101 —
Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	175 —
Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	635 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	487 —
Pio Ostiense	»	430 —	70 —

La Camera di Commercio trasferisce provvisoriamente la sua residenza nel palazzo in piazza Ara-Coeli, n. 11, primo piano, ove si terrà anche la Borsa a cominciare dal giorno 30 corrente.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE BIGACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 27 *ottobre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 2	761 5	761 1	762 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	9 0	14 2	13 2	8 5	TERMOMETRO
Umidità	86 | 7 42	65 | 7 86	64 | 7 23	66 | 5 50	Massimo = 15 2 C. = 12 1 R.
Anemoscopio	N. 4	SO. 3	O. 6	Calma	Minimo = 8 5 C. = 6 8 R.
Stato del cielo	8. pochi strati	3. nuvolo	8. pochi cirri	10. bello	Pioggia in 24 ore = 16.— 0

PROVINCIA DI ROMA
COMUNE DI VELLETRI
AVVISO D'ASTA.

Redatto dall'ingegnere comunale il piano di esecuzione per la costruzione della tubatura in ferro occorrente alla condotta delle acque potabili nella città di Velletri in sostituzione dei tubi di piombo, il signor V. Monami e C. di Roma progettò di rimovare l'attuale condottura di piombo con altra in ferro, alle seguenti condizioni:

A) I tubi in ferro per la condottura del diametro interno, metri 0 175, saranno del sistema *Petit*, a giunte elastiche della rinomata fabbrica dei fratelli Festugier Des-Forges di Brousseval, e verranno posti in opera dentro il cunicolo, compreso il trasporto, dazio, accessori per l'unione, e verniciatura a minio, al prezzo di L. 18 e cent. 70 il metro lineare per li tubi diritti. I gomiti che potranno occorrere, e tubi corti con bracci laterali per porvi le bocche da incendio a centesimi 75 di misura maggiore della loro effettiva, cioè per ogni gomito e tubo con braccio L. 14 di aumento.

B) Acquisto del piombo vecchio proveniente dalla demolizione delle tubature come sta nell'acquedotto, depurato dalla tara d'uso dell'8 per 100, al prezzo di L. 36 il quintale metrico; magazzinaggio sotto la sua responsabilità, asportazione in sei mesi, e pagamento anticipato sulle varie prelevazioni.

Dovendosi procedere ad un secondo incanto, si rende noto:

1° Che alle ore 10 ant. del giorno di lunedì 6 del prossimo mese di novembre, in questa residenza municipale, avanti il sottoscritto, avrà luogo il pubblico incanto, col metodo della estinzione della candela, per l'aggiudicazione dell'appalto della tubatura in ferro, e della vendita del piombo suddetto.

2° L'asta verrà tentata sui prezzi presentati come sopra dal signor Monami per i tubi in ferro con offerte di ribasso, e per l'acquisto del piombo con offerte di aumento.

3° L'appaltatore resta vincolato all'osservanza del capitolato redatto dall'ingegnere comunale signor Pacifico Di Tucci li 8 luglio 1871, visibile a tutti in questa segreteria.

4° Il lavoro dovrà compiersi in due mesi a far tempo dalla consegna.

5° Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere approvato dal Governo; e depositare a garanzia dell'asta la somma di lire 1000, come cauzione provvisoria.

6° L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente.

7° Il deliberatario dovrà stipulare il contratto entro dieci giorni successivi dall'incanto definitivo.

8° Non stipulando nel termine sopra stabilito il contratto, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre sarà tenuto al risarcimento di ogni danno, spesa ed interesse.

9° Tutte le spese, niuna esclusa, relative all'incanto, contratto, registro, copie, ecc., sono a carico dell'appaltatore.

Velletri, dalla residenza municipale, li 26 ottobre 1871.

4521 — *Il Sindaco:* Cav. GIUSEPPE FILIPPI.

R. Prefettura della Provincia di Caltanissetta

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto tenutosi oggi stesso in questa Regia prefettura, conformemente all'avviso d'asta del 6 ottobre 1871, l'appalto el servizio di fornitura delle carceri giudiziarie di questa provincia pel periodo dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1876, venne deliberato pel prezzo di centesimi sessantuno per ognuna delle giornate di presenza dietro l'ottenuto ribasso di un centesimo sul prezzo stabilito per ogni razione.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione del detto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del 5 novembre p. v.

Caltanissetta, 21 ottobre 1871.

Per detto Ufficio di Prefettura
4519 — *Il Segretario:* E. RODRIGUEZ.

STRADA FERRATA
DA BRA A CAVALLERMAGGIORE

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata in *Bra* pel giorno 18 del prossimo novembre, alle ore 2 pomeridiane, in una sala del palazzo municipale, per deliberare sul riparto del residuo fondo disponibile, e, sentita la relazione dei revisori dei conti, per approvare la contabilità dell'esercizio della ferrovia, e nominare una Commissione permanente per ogni operazione che ancora rimanesse a compiersi, e specialmente per far valere ogni ragione che possa spettare agli azionisti della ferrovia di Bra contro la Società concessionaria di quella di Savona.

Le azioni per aver ingresso all'adunanza dovranno depositarsi presso la segreteria civica.

Il termine utile scade a mezzodì del preindicato 18 novembre.

Bra, li 22 ottobre 1871. — 4508

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

I signori portatori di azioni sono avvisati che il Consiglio d'amministrazione della Società delle ferrovie del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale ha fissato in L. 7 50 per ogni azione l'acconto sul dividendo dell'esercizio 1871.

Il pagamento relativo avrà luogo sulla presentazione del primo *coupon* dell'anno 1871 a cominciare dal giorno 2 novembre prossimo:

A Torino, presso la Cassa della Società (stazione di Porta Nuova).

A Milano, presso il signor C. F. Brot, banchiere (via del Giardino).

A Firenze, presso il signor Orazio Landau, banchiere (piazza Madonna degli Aldobrandini).

E nelle stazioni seguenti:

Acqui, Alessandria, Arona, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (Agenzia di città), Carrara, Casale, Chiavari, Chivasso, Codogno, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze (Agenzia di città), Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova (Agenzia di città), Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Pescia, Piacenza, Pinerolo, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio, Rovigo, Savigliano, Savona, Spezia, Tortona, Treviso, Udine, Valenza, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Vercelli, Verona P. V., Vicenza, Viareggio, Voghera, Voltri.

Torino, il 25 ottobre 1871.

4510 — **La Direzione Generale.**

Avviso di concorso.

Il sottoscritto sindaco del comune di Castellina in Chianti, provincia di Siena, rende noto:

È aperto il concorso al posto di maestro elementare di grado inferiore della scuola maschile nella terra di Castellina ridetta, al quale è annesso l'annuo stipendio di L. 600, con gli oneri assegnati dal regolamento relativo, il quale è ostensibile nella segreteria comunale.

A chiunque piacesse concorrere al posto anzidetto dovrà far pervenire a questo ufficio comunale entro il dì sette novembre prossimo venturo, franche di posta e scritte su carta da bollo da centesimi 50, le loro istanze corredate del diploma d'idoneità, della fede di nascita, certificati di moralità e penalità, nonchè di tutti quei documenti che ritenessero giovare al loro interesse.

Dall'uffizio comunale di Castellina in Chianti, lì 24 ottobre 1871.

Il Sindaco: F. FONTANI.

4492 — *Il Segretario comunale:* R. BANDINI.

4444

STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI *della settimana dal* 24 *al* 30 *settembre* 1871.

Rete Adriatica e Tirrena — Chil. 1298.

Viaggiatori N. —	L. 157,836 58	
Trasporti a grande velocità	» 34,036 12	
Id. a piccola id.	» 122,593 67	
Introiti diversi	» 2,280 65	L. 316,747 02
Prodotto chilometrico		L. 244 03

Settimana corrispondente nel 1870

Rete Adriatica e Tirrena . . . (chil. 1298)	L. 269,325 32	
Prodotto chilometrico		L. 207 49
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 36 54

Introiti dal 1° gennaio 1871.

Rete Adriatica e Tirrena. . . (chil. 1298)	L. 11,057,830 68	
Prodotto chilometrico		L. 8,519 13

Introiti corrispondenti nel 1870

Rete Adriatica e Tirrena . . (chil. 1296 93)	L. 9,846,731 62	
Prodotto chilometrico		L. 7,592 34
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1871		L. 926 79

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Letta la dimanda e gli atti;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero,

Poichè gli esponenti han giustificato di essere i soli eredi del fu Antonio Scarpati, avendo le coeredi Maria Laura e Florinda Scarpati ceduti i loro diritti e ragioni sulla paterna eredità, la prima in pro dei germani Antonio e Luigi e la seconda così in pro degli stessi che dell'altro germano Francesco Scarpati;

Poichè tutte le parti sono di età maggiore e consentono che la rendita iscritta in testa del fu Antonio Scarpati sia tramutata in cartelle al portatore e che sieno queste consegnate al signor Pasquale Ruggiero non vi è difficoltà di provvedere analogamente.

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del vicepresidente delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che dei due certificati di rendita iscritta in testa di Antonio Scarpati fu Arcangelo, l'uno di annue lire quattrocento venticinque, rilasciato ai 3 giugno 1862, sotto il n. 11182 del certificato e 4737 del registro di posizione, e l'altro di annue lire 400 rilasciato ai 14 maggio 1862, sotto il n. 7623 del certificato e 2889 del registro di posizione, entrambi col godimento luglio 1871 soddisfattone esegua il tramutamento su cartelle al latore da consegnarle all'avvocato signor Pasquale Ruggiero, che i signori Antonio, Luigi, Francesco ed Eugenio Scarpati nella qualità di eredi del fu Antonio Scarpati, non che di cessionari delle coeredi Maria Laura e Florinda Scarpati hanno all'oggetto designato.

Così deliberato dai signori cavaliere de Luca Leopoldo vicepresidente col grado di consigliere di appello, cavaliere Nicola Palumbo e Giacomo Marini giudici.

Li 20 settembre 1871.

Leopoldo de Luca - Antonio Gaeta vicecancelliere.

Copia spedita da me procuratore.

4340 — EDOARDO ROCUCCO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo

Certifica

Che il detto tribunale, sezione promiscua, con deliberazione del giorno venti maggio mille ottocento settantuno, sull'istanza dei signori Lanza Galeotti Pietro fu Giuseppe, e questo perchè minorenne rappresentato dalla signora Galeotti Sofia fu Bonaventura vedova Lanza, qual madre ed amministratrice, e dal signor cavaliere Ercole Lanza amministratore, ordinò che la rendita di lire centoquaranta annue iscritta nei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Palermo, sotto il numero *diciassettemila* quattrocento diciannove, in data sette febbraio mille ottocento sessantatrè, col numero di posizione quattromila seicentoventi, in favore del legato per celebrazione di messe, rappresentato per la proprietà dal signor Lanza Spinelli Giuseppe fu Pietro, sia dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze sciolta dal vincolo di usufrutto a favore del sacerdote D. Ottavio Lanza, ed intestata nella proprietà a favore del signor Lanza Galeotti Pietro fu Giuseppe, rappresentato dalla madre signora Galeotti Sofia vedova Lanza, e nell'usufrutto col godimento dal 1° gennaio mille ottocento settantuno a favore del sacerdote D. Salvatore Lanza del fu Giuseppe, qual nuovo cappellano celebratario. Da ultimo dispose: 1° che in favore del detto cappellano sia rilasciato il corrispondente mandato di usufrutto; 2° che i semestri siano al detto nuovo celebratario pagati in Palermo; 3° che l'ultimo semestre corso dal primo luglio a tutto il mese di dicembre mille ottocento settanta sia pagato con buono al signor Francesco Lanza del fu Pietro come esecutore testamentario dell'eredità del fu sacerdote D. Ottavio Lanza.

E perchè così ove di ragione rilascia il presente a richiesta del procuratore signor Francesco Buttafuoco.

Oggi li 9 settembre 1871.

Il cancelliere

4148 — FERDINANDO SAVAGNONE.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Teramo pronunciando in camera di consiglio:

Dispone che la somma di lire seicento, coll'annuo interesse alla ragione del quattro per cento, risultante dalla cartella di credito col n. 21798, intestata a Michele Bucci e depositata nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze, dedotta la somma di lire ottantaquattro e millesimi duecento trentotto, dovuta dall'intestatario per debito di massa, sia per la residua somma di lire cinquecento quindici e millesimi settecento sessantadue pagata agli infradetti individui unici eredi del nominato Michele Bucci nelle seguenti proporzioni, cioè:

A Giuseppe Antonio Bucci del fu Serafino	L. 198 688
A Serafino Bucci di Giuseppe Antonio	» 126 768
A Vincenzo Bucci del fu Pietro	» 66 768
A Natalina Bucci di Giuseppe Antonio	» 66 768
A Maria Bucci del fu Pietro	» 56 768
Totale	L. 515 760

cogl'interessi eventuali.

Manda pubblicarsi il decreto a cura degl'interessati ed a'sensi dell'art. 111 del citato regolamento.

Fatto e deliberato in camera di consiglio dai signori Francesco Giordano presidente, Giovanni Fiocca e Dionigi Massazza giudici, addì 12 maggio 1871.

Il presidente: F. GIORDANO.

Il vice cancelliere

4202 — FAUSTINO CELLINI.

REGIA PRETURA DI ALBANO
Circondario di Roma.

Per ogni effetto di legge il sottoscritto fa noto qualmente Margherita del fu Domenico Petrini, vedova di Luigi Salustri, di Albano, con dichiarazione del 10 ottobre 1871, emessa in questa cancelleria, dichiarò di accettare per conto di sua figlia Luigia, d'anni quattro, la eredità di Francesco Salustri, morto in Albano li 27 marzo 1871, zio di detta fanciulla per parte del defunto padre e marito respettivo, però col benefizio dell'inventario.

Dalla cancelleria della R. pretura suddetta li 16 ottobre 1871.

Il cancelliere

4515 — MARIANO CASTELLI.

REGIA PRETURA DI ALBANO
Circondario di Roma.

Per ogni effetto di legge il sottoscritto fa noto qualmente Francesco Nardocci fu Matteo di Nettuno, con dichiarazione del 30 settembre 1871 emessa in questa cancelleria, accettò la eredità di suo fratello Felice Nardocci, morto in Nettuno il 1° maggio 1871, però col beneficio dell'inventario.

Dalla cancelleria della R. pretura suddetta, li 16 ottobre 1871.

Il cancelliere

4516 — MARIANO CASTELLI.

AVVISO
ai creditori del fallimento di Ferrario Carlo e Seno Mario.

Nel giudizio di fallimento apertosi davanti al tribunale di commercio di Roma contro Ferrario Carlo e Seno Mario, il giudice delegato ordinava la convocazione dei creditori per il giorno 1° dicembre 1871, alle ore 12 meridiane, nella camera di consiglio del suddetto tribunale, sita nell'ex-convento de' Filippini (Chiesa Nuova), per la verificazione dei crediti proposti, dando in pari tempo avviso a quei signori creditori che non hanno ancora rimesso i titoli, di presentarsi alla cancelleria del suddetto tribunale nel termine stabilito dall'art. 601 del vigente Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale di commercio di Roma, li 25 ottobre dell'anno 1871.

Il vicecancelliere

4512 — FILIPPO VINCENZI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Sulla istanza dei figli ed eredi di NicolaRipputi, fu Vincenzo, di Spinazzola, relativa alla divisione e novella intestazione di un certificato di rendita italiana di lire 1275 annue, ora in testa al defunto, il tribunale civile e correzionale di Trani in data dei 26 settembre corrente anno ha emesso la seguente deliberazione:

Vista la legge del 10 luglio 1861, e dell'11 agosto 1870, ed i relativi regolamenti de' 28 luglio 1861, ed 8 ottobre 1870,

Il tribunale ordina che la rendita di lire mille duecento settantacinque, al cinque per cento, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, la quale risulta dal certificato numero centocinquantamila ottantaquattro, intestato al signor Tripputi Nicola fu Vincenzo, domiciliato in Spinazzola, con la data di Napoli del dì 11 novembre 1868, e col numero ottantunmila quattrocento novantaquattro del registro di posizione, sia trasferita e ripartita nel seguente modo, cioè:

1° A favore di Tripputi Raffaele fu Nicola, domiciliato in Spinazzola, due quinte parti per l'annua rendita di lire cinquecentodieci.

2° A favore di Tripputi Pasquale fu Nicola, domiciliato in Spinazzola, una quinta parte, cioè per l'annua rendita di lire duecento cinquantacinque.

3° A favore di Tripputi Giuseppe fu Nicola, domiciliato in Spinazzola, un'altra quinta parte, cioè per l'annua rendita di lire duecento cinquantacinque.

4° A favore di Tripputi Luigi fu Nicola, domiciliato in Spinazzola, l'ultima quinta parte, cioè per l'annua rendita di lire duecento cinquantacinque.

Così deliberato dai signori G. Barone Rossi, G. Stampacchia, L. Barba, Raffaele Mastromarino vicecancelliere aggiunto.

Per copia spedita da me procuratore

FELICE CARUNCHIO, regio

4475 — agente.

FALLIMENTO DI EUGENIO FREZZA.

Il signor giudice delegato in questo fallimento con ordinanza del ventisei corrente mese di ottobre ha convocato i creditori tutti di detto fallimento per la verificazione dei rispettivi crediti per il giorno due del venturo mese di febbraio 1872, alle ore 12 meridiane.

A senso dell'articolo 601 del Codice di commercio, il cancelliere del tribunale di commercio di Roma avverte i creditori medesimi di rimettere al sindaco di detto fallimento i loro titoli di credito, oltre di una nota in carta da bollo da lire una, indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscono di farne il deposito nella cancelleria di detto tribunale e che nel sopraindicato giorno devono comparire personalmente, o per mezzo di legittimo mandatario, nella camera di consiglio del tribunale di commercio suddetto, 1ª sezione, affine di procedere alla verificazione dei crediti.

Roma, 26 ottobre 1871.

4513 — REGINI, cancelliere.

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA.
SECONDA DIFFIDAZIONE.

Il signor Giovanni Frati, intestatario del libretto n. 8481, serie 7ª, avendo sotto il giorno 17 aprile 1871 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo di averlo smarrito; dopo di avere inserito la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale di Roma*, n. 205, del 17 aprile 1871, essendo decorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnuovato a favore del suddetto intestatario, ed annullato il precedente.

Li 26 ottobre 1871. — 4522

4408

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto che per gli effetti di cui all'articolo 111 del regolamento approvato con decreto Reale 8 ottobre 1870, n. 5943, come questo tribunale civile in data 12 ottobre corrente ha emesso il seguente

DECRETO:

Il tribunale civile di Susa,

Radunato il giorno d'oggi in camera di consiglio, presenti li signori avvocati cavaliere Gaspare Pugno presidente, Lorenzo Lago giudice e Leone Gatti vicepretore di questo mandamento attesa, ecc., con assistenza del vicecancelliere Carlo Fioretta;

Visto il ricorso di Valentino Orsola cogli uniti documenti;

Sentita la relazione fattane dal giudice delegato signor avvocato Lorenzo Lago;

Ritenuto che dal testamento di Maria Ainardi del 18 marzo 1870, regato Manina, appare che essa instituiva in suo erede unico ed universale il ricorrente di lei marito Orsola Valentino.

Che dalla attestazione giudiciale 24 agosto ultimo scorso autentica Isnardi, emerge che quella fu l'ultima di lei disposizione, e che per effetto della medesima il ricorrente si trova nel quieto e pacifico possesso della di lei eredità senza molestia per parte di veruno.

Che dal certificato di deposito presso la Cassa centrale dei depositi e prestiti di Torino delli 31 dicembre 1868, n. 5213, appare che la somma di lire seicentodue, centesimi trentanove, ivi depositata, vi sta per conto della sunnominata Ainardi a titolo di indennità per occupazione di terreni.

Che per conseguenza è evidente il diritto del Valentino Orsola di ritirarla essendo egli l'erede della Ainardi;

Perciò

Visti gli articoli 102, 111 e 112 del regolamento sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, non che l'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D,

Dichiara l'esponente Valentino Orsola del vivente Pietro di Mattie erede universale ed unico della defunta di lui moglie Maria Ainardi fu Giovanni di detto luogo, ed

Ordina alla Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico in Torino di pagare al detto Valentino Orsola del vivente Pietro di Mattie nella predetta sua qualità di erede della fu di lui moglie Maria Ainardi fu Giovanni, dello stesso luogo, la somma di lire seicentodue e centesimi trentanove, stata appo di essa depositata dal signor Mosca Francesco Gioanni di Antonio, impresario del primo tronco della prima sezione della ferrovia da Bussoleno a Bardonecchia in dipendenza di decreto della sottoprefettura di Susa, 12 dicembre 1868, a titolo di indennità dovuta alla predetta Ainardi Maria moglie del ricorrente Valentino Orsola per espropriazione di terreni di sua spettanza, posti in territorio di Susa, occupati dalla costruzione di detta ferrovia, come risulta dalla dichiarazione di deposito 15 dicembre 1868, non che i relativi interessi del tre per cento dal 15 gennaio 1869 in poi; il tutto come appare da polizza della stessa Cassa centrale dei depositi e prestiti in data 31 dicembre 1868, avente il n. 5213, e le altre indicazioni di cui sovra.

Così fatto e pronunciato dal tribunale civile di Susa come sopra radunato in camera di consiglio questo giorno dodici ottobre mille ottocento settantuno.

All'originale sottoscritti:

Il presidente del tribunale Pugno e Carlo Fioretta vicecancelliere.

Chiunque creda d'avere diritto a far opposizione si diffida a farlo valere a norma di legge.

Susa, 16 ottobre 1871.

M. BUFFA, proc. capo.

4311 AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Mercè decreti del tribunale civile di Benevento del 1° e 28 settembre 1871, venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato cinque per cento, della rendita di lire dugento n. 103996, intestato al defunto Pellegrini D. Giuseppe fu Raffaele, domiciliato a Benevento, in cartelle al portatore, a favore dei signori Carlo, Gaetano e Giovanna Pellegrini e Marianna Orsini fratelli e madre del defunto, da ripartirsi in quote eguali fra i medesimi.

CARLO PELLEGRINI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile di Napoli ha deciso:

Il tribunale, deliberando in Camera di consiglio, sul rapporto del vicepresidente delegato e le uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, supplendo la omissione incorsa nel precedente decreto del 19 maggio 1871, ordina che le cartelle al portatore, di cui è parola nel decreto suddetto, sieno consegnate ai signori Marianna Angelillo, Marina, Clementina, Giovanni, Nicola, Luigi, Demetrio, Vincenzo ed Adele Arenare, quest'ultima autorizzata da suo marito Giovanni de Crescenzo.

Per tutto il dippiù dichiara non trovar luogo a deliberare.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, cav. Francesco Errico Giordano e Giuseppe Pisani giudici, il dì ventinove settembre 1871.

Per copia conforme:

4455 — LUIGI ARENARE.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia e per gli effetti di cui nel Regio decreto 8 ottobre 1870, articolo 89, che il tribunale civile di Savona con decreto 14 ottobre 1871 ha dichiarato che l'eredità dismessa, morendo, da Teresa Frugoni fu Pietro e fu Rosa Becchi, e dal bambino Luigi Pizzardo figlio di Francesco e della suddetta fu Teresa Frugoni in Pizzardo, appartiene, come erede *ab intestato* dei medesimi, a Pizzardo Francesco fu Nicolò, proprietario in Savona, e che esso per conseguenza ha diritto allo svincolo e tramutamento del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia della rendita di lire 500 col n. 124635, intestato alla detta di lui moglie Teresa Pizzardo nata Frugoni, rilasciato a Torino il 30 giugno 1868.

4479 — F. V. PIZZARDO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Si fa pubblicamente noto che l'eccellentissimo tribunale civile e correzionale di Viterbo sulla istanza dei sottoscritti coniugi domiciliati in detta città, con decreto proferito nella camera di consiglio del dì 12 corrente, in applicazione degli articoli 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, (allegato D) e 78, 81, 82 e 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870, n. 5982, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare, senza alcun vincolo, la traslazione della rendita di lire 388 86 iscritta sul Debito Pubblico Pontificio al nome della signora Maria Bianchi, sotto il n. 51052 del certificato, ed il n. 21517 del registro, a favore ed a nome della sottoscritta Matilde De Somma figlia del fu Antonio e della fu Maddalena Bianchi, quale erede universale della suddetta Maria Bianchi, decessa in Viterbo il 18 dicembre 1870, come da testamento del 27 marzo 1867, per gli atti del notaro Sperandio di Civitavecchia.

Viterbo, 20 ottobre 1871.

MATILDE DE SOMMA BALDERI.

4467 — GIOVANNI BALDERI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Ai termini e per gli effetti dell'articolo 89 regolamento approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 95942, si deduce a pubblica notizia quanto segue: Il tribunale civile di Catania, seconda sezione, con deliberazione del giorno 24 agosto 1871 ha dichiarato valido il legato fatto dal signor Salvadore Orto fu Domenico nel testamento del 14 aprile 1871 a favore del signor Giacinto Ronsisvalle fu Giovanni di tutta la rendita che lo stesso sig. Orto si avea sul Gran Libro del Debito Pubblico, ed ha dichiarato trasportata la rendita stessa in persona dello stesso signor Ronsisvalle Giacinto fu Giovanni, domiciliato in Paternò.

4307 — GIACINTO RONSISVALLE.

SINDACATO
del Prestito di Barletta.
(2ª *pubblicazione*)

Il signor avv. Pietro Traditi ha dichiarato avere disperso il titolo provvisorio del Prestito a premi della città di Barletta, serie 3048, n. 24, ed ha richiesto il corrispondente titolo definitivo. S'invita quindi chiunque possa avere diritto a detto titolo a farne denunzia a questo Sindacato fra 30 giorni da oggi. Elassò tal termine il titolo definitivo del Prestito a premi della città di Barletta, serie 3048, n. 24, sarà consegnato ad esso signor avv. Pietro Traditi, restando nullo e di nessun valore il relativo titolo provvisorio. — 4300

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto proferito in camera di consiglio nel 2 ottobre 1871 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico che la rendita annua di lire 780, inscritta, come dal certificato di n. 20142, in favore della signora Maria Cleofe del fu Marco Di Pietro, moglie del cavaliere Gaetano Chiola, sia trasferita e intestata in nome del signor Giunio del fu Geremia Mazza, erede della suddetta Di Pietro, giusta il testamento mistico de'15 dicembre 1870. — 4373

ESTRATTO DI SENTENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con decreto del 3 maggio 1871 ha dichiarato che la rendita di lire 30 del certificato numero 23896, e di lire 5 del certificato n. 50660, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Faraone Vincenza ed Antonio fu Giuseppe, e per l'usufrutto a Paolo Jannelli, stante la morte dell'intestatario Antonio Faraone e dell'usufruttuario Paolo Jannelli, debba spettare una ai relativi interessi decorsi dal 1° luglio 1867 a Vincenza Faraone fu Giuseppe, ed a Giuseppe ed Alfonso Faraone fu Antonio.

4323 — PROC. ODOARDO RAIMONDI.

NOTIFICANZA — 3946
A uso e per gli effetti del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.
(2ª *pubblicazione*)

Sulla domanda presentata da Costa Antonio fu Giorgio, tanto a nome proprio che qual legittimo amministratore dei suoi figli minori Giuseppe e Gioanna, residente a Villanova Mondovì, ammesso al beneficio dei poveri con decreto 3 settembre 1869, il tribunale civile di Mondovì con suo decreto undici corrente mese ha autorizzato l'Amministrazione dei depositi e prestiti a pagare allo stesso Costa l'importo della polizza di deposito per lire 642, avente la data del 28 agosto 1868, n. 4807, già spettante all'assente Andrea Costa di Antonio.

Mondovì, 13 settembre 1871.

AMBROGIO ROVERE, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO
(2ª *pubblicazione*)

Inserzione a norma dell'art 89 regolamento 8 ottobre 1870 sull'amministrazione del Debito Pubblico.

Con decreto reso dal tribunale civile di Benevento secondo periodo feriale in data 2 ottobre 1871 in camera di consiglio sopra apposita domanda del sig. march Giuseppe Pedicini fu Nicola domiciliato a Benevento, fu deliberato quanto appresso:

Il tribunale letta la seconda dimanda del marchese Giuseppe Pedicini fu Nicola di Benevento datata 25 settembre andante anno 1871, in linea di spiega dell'altra avanzata a questo stesso tribunale nel dì 15 maggio ultimo intesa a far dichiarare il richiedente l'unico avente diritto a godere la proprietà e la rendita dei diciotto certificati di rendita iscritta sul Debito Pubblico pontificio, oggi a peso del Debito Pubblico italiano, ed ordinare al medesimo lo svincolo del fedecommesso, o prelatura Pedicini e tramutarsi la rendita in titoli al portatore e riscuotersi le rendite arretrate.

Letta la precedente deliberazione di questo Collegio del 3 giugno 1871 colla quale ordinavasi ai rappresentanti l'amministrazione suddetta di pagare libere e senza vincolo all'erede Giuseppe Pedicini le rendite nascenti dai qui appresso segnati diciotto certificati.

Letti gli atti in appoggio della detta dimanda, tra' quali l'uffizio della Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze del dì 15 settembre andante anno, 2ª divisione, 1ª sezione, N. 669, diretto all'interessato sig. marchese Pedicini.

Letto l'atto pubblico del dì 28 settembre 1778 pei rogiti del notar Fiorenza riferibile alla fondazione della prelatura di casa Pedicini, costituita dal fu marchese Francesco Pedicini, col quale impiegava sul Debito Pubblico pontificio l'annua rendita onde andare in moltiplico fino alla somma di scudi 2000 che non si è verificato.

Poichè è dimostrato essere il richiedente sig. marchese Giuseppe Pedicini l'erede e successore del fu Francesco Pedicini mediante testamento del dì 24 febbraio 1802 per notar Fiorenza, fatto dal fu marchese Domizio Pedicini, nonchè per altro testamento del fu Giambattista Pedicini del dì 16 ottobre 1828 per notar Nardomeo, e da ultimo dall'atto notorio redatto sotto la presidenza del pretore di Benevento in data 23 maggio 1871 registrato con marca.

Poichè la prelatura Pedicini non può considerarsi come ente fedecommessario per non costituita in beni stabili giusta le prescrizioni del tempo, nè può considerarsi come prelatura perchè non è stata mai in atto, ma sempre in potenza, non essendosi mai raggiunto allo scopo designato dal fondatore Pedicini. Da ciò ne segue che i certificati di rendita qui appresso segnati formano tanti capitali che si appartengono in esclusiva proprietà di esso richiedente che possono essere modificati o variati dal possessore e proprietario attuale marchese Giuseppe Pedicini.

Letti gli art. 33 delle legge 10 luglio 1861 N. 94, 3° della legge 11 ottobre 1870 alleg. D, N. 5784, e 121 del regolamento 8 ottobre 1870 N. 5912, e 81, 89 e 90 dello stesso regolamento.

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del presidente di questo Collegio, e sulle uniformi requisitorie del Pubblico Ministero:

1° Dichiara il marchese Giuseppe Pedicini fu Nicola di Benevento l'unico erede avente diritto a godere la proprietà e la rendita dei 18 certificati di rendita iscritta sul Debito Pubblico pontificio, oggi Debito Pubblico italiano, per la complessiva somma di scudi novecento e baiocchi quarantanove, pari a L. 4783 e cent. 41.

2° Dichiara sciolti da ogni vincolo di fedecommesso e dalla istituita prelatura i certificati e le rendite nascenti dai medesimi qui sotto notati.

Il 1° sotto il N. 146 della serie 2ª vincolata, e N. 874 del registro generale annua rendita di scudi 669 e baiocchi 74 1/2, registrato a 16 aprile 1818 al N. 301 Direzione del D. P.

Il 2° sotto il N. 148 della detta serie e N. 864 del registro generale annua rendita di scudi 63 e baiocchi 8 registrato a 16 aprile 1818 al N. 303 Direzione del detto Debito Pubblico.

Il 3° sotto il N. 333 della serie e N. 864 del registro generale annua rendita di scudi 10 registrato addì 8 giugno 1820 al N. 3778 Direzione del detto Debito Pubblico.

Il 4° sotto il N. 439 della serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 5 e baiocchi 57, registrato addì 9 giugno 1821 al numero 5962 Direzione del detto D. P.

Il 5° sotto il N. 5081 della serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di baiocchi 93, registrato addì 1° giugno 1822 al N. 7755 Direzione del detto Debito Pubblico.

Il 6° sotto il N. 582 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 4 e baiocchi 85 1/2 registrato addì 1° giugno 1822 al numero 7656 Direzione del detto D. P.

Il 7° sotto il N. 1063 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 66 1/2 registrato addì 12 febbraio 1824 al N. 12513 Direzione del detto Debito Pubblico.

L'8° sotto il N. 1683 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 27 registrato addì 13 settembre 1826 al N. 15235 detta Direzione.

Il 9° sotto il N. 2038 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 95 registrato addì 22 luglio 1828 senza numero.

Il 10° sotto il N. 2336 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 registrato addì 3 giugno 1830 al N. 18582 Direzione suddetta.

L'11° sotto il N. 2534 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 76 e decimi 8 registrato addì 31 marzo 1832 al N. 19017 detta Direzione.

Il 12° sotto il N. 20119 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 14 e baiocchi 22 datato 1° maggio 1833.

Il 13° sotto il N. 21534 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 13 e baiocchi 25 e decimi 6 datato 7 maggio 1835.

Il 14° sotto il N. 22202 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 83 datato 23 aprile 1836.

Il 15° sotto il N. 23228 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 11 e baiocchi 76 e decimi 5 datato 26 giugno 1837.

Il 16° sotto il N. 24081 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 11 e baiocchi 55 datato 10 settembre 1838.

Il 17° sotto il N. 25078 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 14 e baiocchi 33 datato 2 giugno 1840.

Il 18° sotto il N. 26961 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 17 e baiocchi 70 datato 10 gennaio 1842.

3° Ordina che le suddette rendite siano tramutate in titoli al portatore.

4° Autorizza la Direzione del Debito Pubblico italiano a pagare libere e senza alcun vincolo le suddette rendite al signor marchese Giuseppe Pedicini di Benevento.

5° Da ultimo ordina all'interessato sig. marchese Pedicini di uniformarsi al disposto dell'art. 89 del decreto 8 ottobre 1870

Così deciso dai componenti secondo turno feriale del tribunale civile di Benevento, sigg. cav. Giuseppe Maria Bosco presidente, Giovanni Fiocca e Domenico Cremonese giudici oggi due ottobre 1871.

firm. *Il Presidente*
G. M. BOSCO
fr. PIER FELICE PETRELLI
4339 — *Vicecancelliere*